



CONTRATTO N. _____

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DI EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) SUCCURSALE ITALIANA

Gentile Signora / Egregio Signore / Spett. Società,

la nuova disciplina dei mercati degli strumenti finanziari, contenuta nella Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e nelle relative misure di esecuzione comunitarie e nazionali nonché nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), applicabili dal 3 gennaio 2018 in sostituzione della precedente Direttiva in materia (MiFID I, 2004/39/CE) e delle sue misure di esecuzione, prescrive che le imprese di investimento forniscano al Cliente o potenziale Cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi, qualora sia precedente, informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti, nonché – tra l'altro – sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Analogamente la nuova disciplina contenuta nella Direttiva 2016/97/UE (IDD) e nelle relative misure di esecuzione comunitarie e nazionali, applicabile dal 1 ottobre 2018, prescrive che distributori assicurativi illustrino al Cliente i diritti e gli obblighi in capo alle parti nonché le condizioni alle quali il distributore assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà servizi al contraente.

Con il presente documento Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana (di seguito, “**EDR**” o la “**Banca**”) intende fornirLe tutte le informazioni necessarie per meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dell'attività di distribuzione assicurativa nonché i rischi connessi agli strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi dalla stessa trattati, affinché Lei possa assumere in modo consapevole le Sue decisioni di investimento e valutare i relativi rischi.

Naturalmente, la Banca è a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti.

Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana

INDICE

1. Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela	2
2. Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente	6
3. Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e di investimento assicurativi e sui relativi rischi.....	7
4. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini per i conti amministrati	15
5. Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento, all'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e ai rapporti accessori di custodia e amministrazione in materia di strumenti finanziari	17
6. Informazioni sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti	20
7. Informazioni sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa	20

Copia aggiornata dell'Informativa Precontrattuale di Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana è disponibile per la consultazione sul sito della Banca (<https://www.edmond-de-rothschild.com/en/private-banking/italy/informazioni-legali>) e presso i locali della Banca aperti al pubblico.

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA, I SUOI SERVIZI E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e degli artt. 47 e 49 del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016 attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), del D.Lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. IDD))

Edmond de Rothschild (France) costituita in data 28 luglio 1953 presso il Tribunal de Commerce de Paris secondo il diritto francese dal quale è regolata, numero di Partita Iva FR88572037026 e Codice Fiscale 572037026 R.C.S. Paris, iscritta al n. 6419z all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca di Francia, con sede sociale e direzione generale in 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parigi Cedex 08, Francia; Telefono: +33 1 40172525; Fax: +33 1 40172402 e sito internet www.edmond-de-rothschild.fr,

congiuntamente

con la sua Succursale Italiana costituita in data 02 agosto 2010, secondo il diritto italiano dal quale è regolata, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di Partita Iva 07117210968 e Codice Fiscale 97562540159, ed altresì iscritta al n. 5725 all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia e al RUI Sezione Elenco Intermediari dell'Unione Europea con sede in Milano, Corso Venezia, 36 Telefono: 02 760611; Fax: 02 76061 418; sito internet www.edmond-de-rothschild.it; e-mail: info@lcfri.it (di seguito, anche congiuntamente alla casa madre, la "Banca"), ai sensi della vigente normativa, fornisce al cliente (di seguito, il "Cliente" o, al plurale, i "Clienti") le seguenti informazioni sulla Banca, sui servizi di investimento e di distribuzione assicurativa da esse prestati.

1. Agenti collegati

La Banca informa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016 (di seguito, il "Regolamento Delegato") di operare anche tramite agenti collegati poiché si avvale dell'opera di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (di seguito, i "Consulenti Finanziari"), legati alla stessa da un rapporto di agenzia, che possono promuovere nel territorio della Repubblica Italiana i servizi e i prodotti della Banca, del Gruppo Edmond de Rothschild (di seguito, anche solo "Gruppo") nonché di terzi, quindi procurare Clienti, ricevere dai medesimi ordini scritti e trasmetterli alla Banca. È consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva MiFID II, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse della Banca. I consulenti finanziari, che operano per la Banca, sono iscritti in Italia nell'albo unico dei consulenti finanziari, articolato in sezioni territoriali.

Alla tenuta dell'albo provvede un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari e dei soggetti abilitati.

2. Lingue e metodi di comunicazione

Ogni comunicazione tra la Banca ed il Cliente o potenziale Cliente, o comunque lo scambio di corrispondenza e documentazione tra gli stessi, avverrà in lingua italiana.

Il Cliente potrà rivolgersi alla Banca per informazioni, atti dispositivi a valere sui rapporti contrattuali già in essere, apertura di nuovi rapporti, reclami, chiarimenti e ogni tipo di comunicazione presentandosi presso la sede della Succursale Italiana negli orari di apertura al pubblico, ossia dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure rivolgendosi al proprio Consulente Finanziario.

Per informazioni, chiarimenti e comunicazioni diverse da atti dispositivi il Cliente potrà altresì telefonare alla sede contattando il proprio Consulente Finanziario negli indicati orari di apertura. Gli ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari potranno, inoltre, essere impartiti dal Cliente anche telefonicamente, nel qual caso la comunicazione telefonica verrà registrata dalla Banca e la registrazione farà piena prova, anche nei confronti del Cliente, dell'ordine di investimento. I Clienti possono disporre l'esecuzione di operazioni di investimento anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente inviando gli ordini dall'indirizzo PEC dichiarato alla Banca in sede di accensione del rapporto o successivamente comunicato alla stessa. Gli ordini inviati a mezzo PEC saranno considerati validamente impartiti dal Cliente solo laddove inviati all'indirizzo PEC dedicato della Banca: ordini.edr@legallmail.it. La Banca comunicherà con il Cliente con avvisi esposti in sede quale locale aperto al pubblico, telefonicamente ove l'urgenza della comunicazione lo renda necessario, a mezzo posta prioritaria od ordinaria o a mezzo raccomandata semplice o a.r. ovvero tramite e-mail o PEC o pagine dedicate del proprio sito internet nei casi in cui il Cliente abbia comunicato alla Banca di possedere un indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata ed abbia altresì autorizzato tali modalità di comunicazione. La Banca si riserva inoltre la facoltà di pubblicare le modifiche alle informative contrattuali e altre informazioni relative alla generalità dei servizi prestati nel proprio sito internet www.edmond-de-rothschild.it. L'informativa periodica quale, a mero titolo esemplificativo, note informative, estratti conto e comunque ogni altra comunicazione personale non urgente dovuta ai sensi di legge e di contratto nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori oggetto del rapporto in essere con il Cliente verrà effettuata dalla Banca a mezzo posta ordinaria. Nel caso in cui il Cliente abbia aderito al "Servizio di informativa tramite strumenti informatici" la Banca avrà la facoltà di mettere a disposizione del Cliente la documentazione relativa ai rapporti mediante pubblicazione della stessa nell'area riservata del sito internet della Banca o a mezzo e-mail.

Fermo quanto meglio specificato nel relativo Fascicolo Contrattuale, il Cliente trasmette le proprie disposizioni aventi ad oggetto strumenti finanziari esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- per iscritto, presso la sede della Banca ovvero fuori sede (ovvero al di fuori della sede e delle dipendenze della Banca). Al momento del conferimento

dell'ordine scritto da parte del Cliente, la Banca rilascia al Cliente un'attestazione cartacea contenente gli elementi essenziali dell'ordine impartito, ossia, quantomeno, il nome dell'investitore, la data di ricevimento dell'ordine da parte della Banca, l'identificazione del titolo, la quantità da acquistare / vendere / sottoscrivere ed il prezzo di acquisto / vendita, eventualmente indicato, e le eventuali istruzioni accessorie dallo stesso conferite. In caso di disposizione fuori sede, la relativa attestazione è rilasciata dal Consulente Finanziario;

- telefonicamente previa procedura di riconoscimento effettuata dal gestore della relazione (ove applicabile): qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini;
- a distanza: qualora gli ordini siano impartiti tramite fax o PEC. Gli ordini di acquisto e vendita di strumenti e prodotti finanziari inviati alla Banca a mezzo PEC saranno considerati validamente impartiti dal Cliente solo laddove inviati all'indirizzo PEC dedicato: ordini.edr@legallmail.it.

3. Attività svolta dalla Banca

La Banca è autorizzata dalla seguente Autorità:

- Banque de France
Direction des Etablissements de Crédits et des Entreprises d'Investissement (DECEI)
31 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris - France
Téléphone: +33 1 42924292
www.banque-france.fr

a svolgere l'attività bancaria, i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto di terzi, negoziazione per conto proprio, custodia e amministrazione titoli, di collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e di gestione di portafogli. La Banca può infine svolgere tutte le operazioni connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria.

La Succursale è autorizzata dalla seguente Autorità:

- Banca d'Italia
Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
tel. +39 06 47921 (centralino)
e-mail: email@bancaditalia.it
web: <http://www.bancaditalia.it>
Sede secondaria operativa:
Via Cordusio, 5 - 20123 Milano
tel. +39 02 72421 (centralino)
e-mail: milano.segreteria@bancaditalia.it

a svolgere i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente, di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e di gestione di portafogli. La Succursale può infine svolgere tutte le operazioni connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria.

Con riferimento ai servizi di investimento la Banca è soggetta anche alla vigilanza della seguente Autorità:

- Consob
Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma
Tel.: +39 06 84771
web: www.consob.it

La Banca è stata autorizzata dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alla prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa, con il numero di registrazione 07033943. Può svolgere la sua attività anche in Italia, in regime di stabilimento (con sede in Milano, Corso Venezia 36), risultando iscritta nell'elenco degli intermediari assicurativi dell'Unione Europea annesso al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI) di cui all'art. 109, comma 2 del D.Lgs. 209/2005 con il numero UE000011239.

Con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa la Banca è soggetta alla vigilanza di:

- ACPR
61 rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09
<https://acpr.banque-france.fr/page-sommaire/presentation-de-lacpr>
- Consob
Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma
Tel.: +39 06 84771
web: www.consob.it

Con riferimento a tematiche connesse all'iscrizione nell'elenco degli intermediari assicurativi dell'Unione Europea annesso al RUI la Banca è soggetta alla vigilanza di:

- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma
Tel: +39 06 421331
web: <https://www.ivass.it>

4. Descrizione dei servizi di investimento prestati da Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana

Il **servizio di ricezione e trasmissione di ordini** consiste nel ricevimento da parte della Banca di ordini di investimento/disinvestimento impartiti dal Cliente ed aventi ad oggetto l'acquisto e/o la vendita di strumenti finanziari e nella tempestiva trasmissione di detti ordini per l'esecuzione ad altri intermediari finanziari comunitari o extracomunitari autorizzati.

Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende anche la mediazione, ossia l'attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione fra di loro di un'operazione.

Il **servizio di collocamento** consiste nella promozione e nell'offerta da parte della Banca di strumenti/prodotti finanziari (a titolo esemplificativo collocamento di OICR) su incarico del soggetto emittente (la "società prodotto"). Il predetto servizio presuppone l'esistenza fra la Banca e le società emittenti gli strumenti/prodotti finanziari di un'apposita convenzione di collocamento. L'accordo tra il collocatore e la società prodotto può prevedere che il collocatore sottoscriva gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, con l'impegno di offrirli agli investitori (assunzione a fermo), oppure che il collocatore si impegni a sottoscrivere tutti (o parte de) gli strumenti finanziari non collocati presso gli investitori (impegno irrevocabile). L'accordo tra il collocatore e la società prodotto può anche non prevedere l'assunzione di alcun impegno irrevocabile in capo al collocatore. La Banca presta esclusivamente il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

La Banca in abbinamento ai servizi amministrati presta ai Clienti un servizio di **consulenza su base non indipendente** che consiste nella prestazione di specifiche raccomandazioni personalizzate rese dalla Banca al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta di quest'ultimo, aventi ad oggetto una o più operazioni di acquisto e/o sottoscrizione e/o vendita e/o rimborso di strumenti finanziari/prodotti finanziari. Il servizio di consulenza è prestato in abbinamento e/o contestualmente agli altri servizi di investimento offerti dalla Banca.

Nell'ambito del Servizio di Consulenza la Banca effettua una valutazione periodica di adeguatezza del portafoglio del Cliente (da intendersi come l'insieme degli strumenti e prodotti finanziari, ivi compresi prodotti di investimento assicurativi, sottoscritti o detenuti dal Cliente presso la Banca nonché il denaro depositato dal Cliente presso la stessa) alle caratteristiche di investitore del medesimo.

Il **servizio di distribuzione assicurativa** prestato dalla Banca consiste nel proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti sulla base di specifico accordo distributivo con la compagnia assicurativa emittente ("società prodotto") o nell'ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri distributori assicurativi. L'attività di distribuzione assicurativa della Banca ha ad oggetto unicamente prodotti di investimento assicurativi.

La Banca inoltre, unitamente alla consulenza in materia di investimenti, presta l'attività di consulenza sui prodotti di investimento assicurativi. Tale attività consiste nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un Cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa della Banca, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione. La Banca fornirà al Cliente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi sottoscritti con cadenza almeno annuale. Tale valutazione verrà fornita al Cliente unitamente a quella prevista per il servizio di consulenza in materia di investimenti con un documento unitario e con le medesime modalità.

Il **Servizio di gestione di portafogli**. Con il contratto di gestione l'intermediario autorizzato si obbliga, verso corrispettivo e nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente, a gestire mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari il patrimonio dello stesso Cliente mandante composto da strumenti e prodotti finanziari ed attività liquide. L'obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l'obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento/disinvestimento quanto l'obbligo di tradurre dette valutazioni in operazioni. Il Cliente con il supporto della Banca può scegliere tra diverse linee di Gestione in cui investire il proprio patrimonio.

5. Gestione degli eventuali conflitti di interesse

Il legislatore comunitario, nella direttiva dell'Unione Europea Mifid II (2014/65/UE), riconosce che il ricorrere di situazioni di potenziale conflitto di interesse

è connesso alle attività della Banca e, più in generale, di qualsiasi intermediario che presti una pluralità di servizi di investimento. Il legislatore comunitario ha, infatti, preso atto che l'esercizio simultaneo di una gamma sempre più ampia di servizi e attività di investimento ha aumentato le possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diversi servizi e attività e gli interessi dei clienti e che è pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non siano pregiudizievoli per i Clienti.

La Banca, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565, elabora, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Per raggiungere tale obiettivo, la Mifid II prevede un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell'obbligo da parte degli intermediari di adottare:

- ogni misura ragionevole per individuare i conflitti d'interesse;
- disposizioni organizzative e amministrative per evitare che i conflitti di interessi individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio, la Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti.

La valutazione di una dannosità potenziale per il Cliente della situazione di conflitto viene effettuata al momento della prestazione del servizio: si tratta pertanto di una valutazione ex ante, diretta a verificare se ed in che misura una certa situazione ha la capacità di produrre un danno per il Cliente.

L'art. 33 del Regolamento (UE) 2017/565 stabilisce un "set" di criteri minimi in base ai quali la Banca deve determinare se essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una situazione di conflitto di interesse. Si individuano cinque macro-tipologie di conflitti d'interesse:

- la possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a spese del Cliente (la possibilità di un utile per la Banca è contestuale alla possibilità di uno svantaggio per il Cliente);
- l'esistenza di un vantaggio nel risultato del servizio prestato al Cliente o nell'operazione realizzata per suo conto che sia distinto da quello per il Cliente;
- la sussistenza di una disparità di trattamento della clientela in virtù di un incentivo a comportarsi in tal senso;
- lo svolgimento della stessa attività del Cliente;
- la ricezione da una persona diversa dal Cliente di un incentivo, in relazione al servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

L'art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565 prevede che la Banca, nell'ambito della gestione dei conflitti, adotti misure organizzative e amministrative idonee. Nella definizione di procedure da seguire per la prevenzione e gestione dei conflitti e nell'adempiere al proprio obbligo di elaborare una politica dei conflitti di interesse che identifichi le circostanze che costituiscono o possono dare luogo a conflitti di interessi, la Banca presta attenzione alle seguenti circostanze:

- l'esercizio congiunto di più servizi e/o attività di investimento da parte della Banca, di soggetti rilevanti della Banca, o di società legate alla Banca da rapporti societari o di affari quali, ad esempio, il servizio di consulenza prestato congiuntamente ai servizi di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini;
- le modalità di prestazione di servizi e/o attività di investimento, ad esempio la frequenza e la tipologia delle operazioni effettuate dalla Banca nella prestazione del servizio di gestione di portafogli;
- le modalità di gestione degli ordini dei Clienti;
- la eventuale contemporanea assunzione del ruolo di gestore e collocatore dei comparti gestiti in delega da parte della Banca;
- la prestazione di servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi da società del Gruppo o società collegate oppure legate alla Banca da rapporti di affari;
- la politica di remunerazione e i piani di retribuzione dei soggetti rilevanti;
- la percezione di incentivi da parte di terzi in relazione al servizio prestato al Cliente sotto forma di benefici monetari o non monetari.

Disposizioni analoghe sono contenute, in relazione all'attività di distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi, nella Direttiva 2016/97/UE (IDD), nel Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2359, nel d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito "CAP" o "Codice delle Assicurazioni Private"), nel Regolamento Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e nelle relative disposizioni di attuazione. La politica sui conflitti di interessi della Banca è pertanto redatta nel rispetto anche di tali disposizioni normative rilevanti per l'attività di distribuzione e di consulenza in relazione ai prodotti di investimento assicurativi. Con riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi la Banca ha identificato le seguenti situazioni che costituiscono o possono dare luogo a conflitti di interessi:

- la distribuzione di polizze assicurative i cui fondi interni sono gestiti dalla Banca;
- la distribuzione di polizze assicurative che vengono poste a pegno a garanzia di obbligazioni del Cliente nei confronti della Banca;
- la politica di remunerazione e i piani di retribuzione dei soggetti rilevanti;
- la percezione di incentivi corrisposti alla Banca da terzi in relazione al servizio prestato al Cliente sotto forma di benefici monetari o non monetari.

A fronte di ciascuna potenziale fattispecie di conflitto individuata, la Banca ha svolto una valutazione ed, eventualmente, un adeguamento dei presidi di controllo/gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse giungendo, se del caso, ad inibire determinate tipologie di attività. Le misure adottate per il presidio dei conflitti individuati, peraltro, sono da leggersi in coordinamento con altre norme emanate nell'ambito della Banca in ottemperanza sia alla

normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori e l'attività di distribuzione assicurativa, sia ad altre disposizioni di carattere generale, quali, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento adottati.

Le principali misure di prevenzione e gestione individuate dalla Banca sono:

- a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture distinte anche attraverso procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più Clienti;
- b) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e dell'attività di distribuzione assicurativa, nel rispetto dell'interesse del Cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi e la gestione del rapporto con il Cliente;
- c) procedure per la trasmissione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di precise regole, come dettagliato nel "Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini dei conti amministrati" e nell'allegato n. 1 al medesimo documento;
- d) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, appartenente alla Funzione *Compliance*, per assicurare una maggiore indipendenza nella valutazione del reclamo stesso;
- e) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- f) misure atte a garantire che le funzioni aziendali di controllo siano dotate di indipendenza ed autonomia e non partecipino alla prestazione dei servizi che sono chiamate a controllare;
- g) politiche di remunerazione a favore dei soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento e nell'attività di distribuzione assicurativa che non favoriscano il prodursi di situazioni di conflitto di interesse con la clientela;
- h) la definizione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- i) limitazioni o astensione dall'operatività in caso di conflitti che possano nuocere gravemente agli interessi di un cliente.

Nel caso in cui le sopra citate misure non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà i Clienti (disclosure), prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto, dei rischi che si generano per il Cliente e delle azioni intraprese per attenuarli affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

La comunicazione dei conflitti di interesse da parte della Banca non esenta la stessa dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative in materia.

La Banca aggiorna regolarmente un registro nel quale si riportano i tipi di servizi di investimento, di servizi accessori, di attività di investimento e di attività di distribuzione e di consulenza su prodotti di investimento assicurativi per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

La finalità del registro è di identificare in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati: costituirà quindi una sorta di archivio storico di tutti i pregiudizievoli conflitti di interesse emersi. La tenuta e la manutenzione continua del registro è affidata alla Funzione *Compliance*.

La Banca periodicamente (almeno una volta all'anno) verifica il contenuto della politica di identificazione dei conflitti di interesse adottata e l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

La Banca fornirà su richiesta del Cliente, per il tramite dei suoi Consulenti Finanziari, ulteriori dettagli in merito alla presente informativa riguardante la politica di gestione dei conflitti di interesse.

6. Trasparenza dell'integrazione dei rischi di sostenibilità

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo, o potenziale, sul valore di un investimento.

Tale rischio si affianca agli altri rischi tipici degli investimenti in strumenti finanziari e prodotti assicurativi già presi in considerazione dalla Banca e descritti nell'Informativa Precontrattuale quali il rischio di mercato, il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio connesso alla gestione discrezionale o investment performance risk, il rischio di concentrazione, il rischio di leva finanziaria e rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati, il rischio di controparte, il rischio dei mercati emergenti, il rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e alla riduzione o conversione delle azioni e delle obbligazioni bancarie, il grado di complessità dello strumento finanziario e i rischi specifici connessi a ciascun tipo di strumento/prodotto finanziario oltre ai fattori fonte di rischi generali.

La Banca, conformemente alla politica di investimento responsabile di Gruppo, disponibile sul sito web di Edmond de Rothschild Asset Management (Francia), ha intrapreso, nelle proprie prassi di selezione degli investimenti e di consulenza, un percorso, tutt'ora in fase di implementazione, virtuoso per

l'identificazione e la gestione dei rischi di sostenibilità. In particolare, in attesa della definizione di un quadro normativo puntuale nonché di una prassi di riferimento che consenta di mappare, classificare e prioritizzare i principali rischi di sostenibilità, la Banca ha avviato un processo di analisi approfondita dei propri emittenti, capace di valutare gli effetti negativi sugli investimenti determinati dai rischi di sostenibilità. La considerazione dei rischi di sostenibilità viene condotta, tra le altre cose, anche tramite l'adozione di liste di aziende che operano in settori controversi o che sono coinvolte in comportamenti controversi, conformemente alla politica di esclusione di Gruppo, disponibile sul sito web di Edmond de Rothschild Asset Management (Francia). In particolare, la Banca adotta in fase di selezione e gestione degli investimenti e di consulenza dei criteri di esclusione dei titoli che potrebbero essere considerati ad elevato rischio di sostenibilità in quanto appartenenti ai seguenti settori:

- Armi: esclusione delle società produttrici di bombe a grappolo, mine antiuomo e armi chimiche e biologiche il cui uso è proibito dalla Convenzione sulle armi biologiche del 1972 (entrata in vigore nel 1975) e dalla Convenzione sulle armi chimiche del 1993 (entrata in vigore nell'aprile 1997);
- Tabacco: esclusione delle società produttrici di tabacco o delle società per le quali la distribuzione del tabacco è un'attività centrale, con delle soglie di esclusione con riferimento alla produzione e alla distribuzione;
- Carbone: esclusione delle società che operano nel settore di estrazione del carbone e società che producono energia elettrica da carbone, ove superino soglie minime percentuali periodicamente aggiornate del fatturato/potenza installata.

La Banca, anche al fine di ottimizzare la gestione dei rischi di sostenibilità, potrà sia valutare di volta in volta se includere altri settori che a suo giudizio possono integrare un elevato rischio di sostenibilità, ovvero modificare le liste di riferimento, effettuando talune eccezioni sulle società, nel caso di motivate circostanze.

7. Modalità e tempi di trattazione dei reclami

La Banca ha individuato come responsabile per la trattazione dei reclami il Responsabile della Funzione *Compliance*.

Eventuali reclami dei Clienti o dei potenziali Clienti aventi ad oggetto servizi di investimento o accessori dovranno essere indirizzati alla Banca (Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana – Funzione *Compliance*, Corso Venezia 36, 20121 Milano) tramite lettera raccomandata A.R. o tramite email (compliance@icfr.it) o tramite Posta Elettronica Certificata – PEC (icfedrbanque@legallmail.it).

La Funzione di *Compliance* ne valuta la natura, ne verifica l'urgenza e l'eventuale estraneità della Banca a quanto lamentato dal Cliente o potenziale Cliente.

Il reclamo dovrà contenere almeno:

- il nominativo del Cliente o potenziale Cliente e i suoi dati anagrafici e recapiti anche telefonici;
- i dati identificativi del rapporto oggetto di reclamo (se aperto presso la Banca);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti che lo generano;
- quantificazione dell'eventuale richiesta economica.

La Funzione *Compliance*, nella trattazione del reclamo, si farà parte attiva, per conto dei vertici aziendali, raccogliendo le informazioni e la documentazione dagli uffici competenti: tutti i responsabili delle singole strutture organizzative aziendali sono coinvolti direttamente ed in prima persona nella trattazione del reclamo.

La predisposizione della risposta sarà a cura dei vertici aziendali che si avvarranno anche del supporto della Funzione di *Compliance* nonché di eventuali consulenti esterni. La trattazione del reclamo avverrà in modo sollecito. La risposta della Banca verrà inviata al Cliente o potenziale Cliente entro:

- 30 giorni qualora il reclamo abbia a oggetto la prestazione di un servizio bancario;
- 60 giorni decorrenti dal ricevimento, se il reclamo concerne servizi e/o attività di investimento o contestazioni relative all'attività di distribuzione e di consulenza su prodotti di investimento assicurativi.

A tal fine farà fede la data di protocollo della Banca apposta sul reclamo.

I reclami indirizzati alla Banca e aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale dei prodotti di investimento assicurativi nonché i reclami indirizzati alla Compagnia Assicurativa e aventi ad oggetto il comportamento della Banca che distribuisce i predetti prodotti, saranno rispettivamente inoltrati dalla Banca alla Compagnia e viceversa, le quali provvederanno a rispondere ciascuna per quanto di propria competenza nel rispetto delle tempistiche previste, dandone contestuale notizia al reclamante.

In tali ipotesi, i termini di riscontro decorreranno dalla data di ricezione del reclamo da parte dell'intermediario competente ai sensi della normativa vigente. Del reclamo, della risposta e del suo esito verrà tenuta evidenza nel registro reclami della Banca tenuto a cura della medesima Funzione di *Compliance*. Il registro reclami, le lettere di reclamo, copia delle lettere di risposta e la relativa documentazione di supporto sono dalla Banca conservati per dieci anni dalla definizione del reclamo. La Banca considererà il reclamo definito con esito favorevole nel caso in cui nei successivi 180 giorni dall'invio della risposta la stessa non riceva alcuna ulteriore richiesta di informazioni o contestazioni da parte del Cliente o potenziale Cliente né, ovviamente, atti di citazione in giudizio. Nel caso in cui successivamente al suddetto termine di 180 giorni, la Banca riceva un atto giudiziario o un reclamo già oggetto di un reclamo considerato definito con esito favorevole, la Funzione di *Compliance* lo tratterà come nuovo reclamo, pur dando atto e tenendo presente il precedente.

La Banca considera un reclamo come "composto" al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) in caso di accoglimento delle contestazioni mosse dal Cliente;

- b) decorsi 180 giorni dall'ultima replica inviata dalla Banca, con la quale sono stati respinti i motivi del reclamo e non sono successivamente pervenute ulteriori contestazioni;
- c) la controversia è stata definita mediante transazione in sede extragiudiziale;
- d) è intervenuta decisione emessa dal Conciliatore Bancario/Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario;
- e) il reclamo è oggetto di contenzioso giudiziale ovvero è stata presentata dal Cliente domanda di mediazione presso gli organismi di mediazione ovvero presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
- f) il reclamo è stato revocato dal Cliente.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi:

- in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento ed all'attività di distribuzione o di consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L'ACF è competente a pronunciarsi sulle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest'ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a euro cinquecentomila (500.000). Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l'Arbitro sono disponibili sul sito www.acf.consob.it;
- in caso di prestazione di servizi bancari all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i Clienti e le Banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (per maggiori informazioni si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it).

In ogni caso, resta ferma la possibilità per il Cliente di attivare il procedimento di mediazione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicurativi, costituisce condizione di procedibilità.

8. Comunicazione delle variazioni delle informazioni e rendiconto dell'attività svolta

La Banca provvederà alla comunicazione degli aggiornamenti rilevanti di ogni informativa per il Cliente ai sensi di legge e di contratto.

La Banca si riserva la facoltà di pubblicare i suddetti aggiornamenti sul proprio sito internet www.edmond-de-rothschild.it.

E precisamente: nel contratto con il Cliente relativo alla prestazione dei servizi di investimento e dell'attività di distribuzione assicurativa è pattuito che la Banca provvederà a comunicare al Cliente le variazioni e gli aggiornamenti rilevanti delle informazioni fornitegli prima della sottoscrizione del medesimo contratto - ossia le informazioni sull'impresa di investimento e i suoi servizi, sui costi, oneri ed incentivi dei servizi prestati, sulla classificazione del Cliente - a mezzo posta ordinaria o prioritaria o lettera raccomandata o telefax all'indirizzo indicato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del contratto, o comunque fatto conoscere successivamente per iscritto.

È altresì previsto che qualora il Cliente abbia autorizzato la Banca a comunicare con pieno effetto le suddette variazioni ed aggiornamenti all'indirizzo di posta elettronica e/o all'indirizzo PEC dallo stesso indicati nel contratto, o comunque indicati successivamente per iscritto, tale comunicazione verrà validamente fornita al Cliente, a scelta della Banca, anche tramite e-mail o tramite PEC.

In ogni caso, le variazioni e aggiornamenti delle suddette informazioni potranno essere pubblicate sul sito internet della Banca e mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della stessa Banca.

I servizi di investimento prestati alla Clientela sono oggetto di rendicontazione.

In particolare, per i servizi di ricezione e trasmissioni di ordini (di seguito, il **"Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini"**) e di collocamento (di seguito, il **"Servizio di Collocamento"**) al momento del conferimento dell'ordine, la Banca:

- all'atto della ricezione di un ordine, rilascia un'attestazione contenente gli elementi essenziali dell'ordine.
- invia al Cliente conferma dell'esecuzione dell'ordine (di seguito, la **"Nota Informativa"**) entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione del medesimo ordine nel caso in cui dell'avvenuta esecuzione abbia avuto notizia diretta o, comunque, nel giorno successivo alla ricezione della conferma dell'avvenuta esecuzione qualora questa debba provenire da un terzo. Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento di una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. In tal caso l'avviso di conferma contiene l'indicazione del tasso di cambio ottenuto. L'avviso di conferma non viene inviato al Cliente quando il medesimo conterrebbe le stesse informazioni contenute in un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto. Nel caso in cui l'ordine impartito dal Cliente abbia ad oggetto l'investimento/disinvestimento di quote di fondi comuni di investimento e altri OICR, la conferma dell'avvenuta esecuzione è comunicata al Cliente dalla società di gestione del Fondo / Sicav ovvero dal soggetto da questa incaricato (ad esempio, il

Soggetto Incaricato dei pagamenti, il c.d. "SIP"). In caso di collocamento, la Nota Informativa sarà inviata dalla Banca al Cliente, salvo deroghe di legge o regolamenti vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo alla conclusione del collocamento medesimo.

- a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni sullo stato del suo ordine;
- nel caso in cui la Banca detenga strumenti finanziari del Cliente caratterizzati dall'effetto leva o che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica eventuali perdite che superino il 10% del valore iniziale dello strumento (o del valore di carico se acquistati presso altro intermediario e poi trasferiti presso la Banca) entro la fine del giorno nel quale tale soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo). Nello stesso termine la Banca informa il Cliente di eventuali ulteriori deprezzamenti dello strumento per multipli del 10%.
- invia al Cliente, con periodicità trimestrale, un rendiconto delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca;
- invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti/prodotti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività degli strumenti/prodotti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.

Con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti ed al servizio di consulenza su prodotti di investimento assicurativi (di seguito, il **"Servizio di Consulenza"**), la Banca o il Consulente Finanziario rilascerà al Cliente la c.d. Scheda di Consulenza che comprende le raccomandazioni personalizzate proposte dalla Banca ed una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il Cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. In relazione ai prodotti di investimento assicurativi la Banca illustrerà al Cliente con apposito documento anche l'esito della valutazione di coerenza del prodotto alle esigenze assicurative ed alle richieste del Cliente svolta dalla Banca. Copia della Scheda di Consulenza, sottoscritta dal Cliente per presa visione e ricevuta ovvero inviata allo stesso in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, verrà conservata dalla Banca e fornirà piena prova di quanto avvenuto in occasione della prestazione del Servizio di Consulenza e delle Raccomandazioni Personalizzate fornite in quella sede. Nell'ambito del Servizio di Consulenza la Banca valuterà, con cadenza periodica, l'adeguatezza del portafoglio del Cliente al suo profilo di investitore.

In relazione all'attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, la Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, la rendicontazione prevista dalla Normativa di Riferimento in merito all'attività di distribuzione assicurativa svolta. La conferma dell'avvenuta esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del Cliente aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi è comunicata al Cliente dalla compagnia di assicurazioni.

9. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

9.1. Informazioni sulla separazione patrimoniale

Si informa il Cliente che, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (di seguito, il **"TUF"**) gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualsiasi titolo detenuti dalla Banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca stessa e da quello degli altri Clienti.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale sub-depositario/i o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

9.2. Informazioni sul sub-deposito e sulla responsabilità della Banca

Le somme di denaro e gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente sono depositati presso la Banca. In particolare, le somme di denaro detenute presso la Banca seguono la disciplina del deposito bancario e, pertanto, ai sensi dell'art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente di richiederne la restituzione.

La Banca, è espressamente autorizzata dal Cliente, in virtù del contratto disciplinante i servizi di investimento, a sub-depositare gli strumenti finanziari presso una delle società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 80 e ss. del TUF e relativa normativa di attuazione (ad. es. Monte Titoli S.p.A.), nonché presso altri organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per le somme di denaro o gli strumenti finanziari di proprietà dei Clienti detenuti dai sub-depositari abilitati incaricati dalla Banca. Si avverte il Cliente che nel caso di insolvenza del terzo sub-depositario, la possibilità per il Cliente stesso di rientrare in possesso delle proprie somme di denaro e degli strumenti finanziari sub-depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il sub-depositario, nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto insolvente.

Di norma, gli strumenti finanziari di proprietà di Clienti sub-depositati dalla Banca presso un soggetto abilitato terzo sono detenuti da quest'ultimo in un deposito cumulativo (c.d. *conto omnibus*) intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei Clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Le evidenze sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario incaricato.

9.3. Informazioni su diritti di garanzia, privilegi e diritti di compensazione vantati dalla Banca

Salvi i privilegi previsti dalla legge a favore della Banca, il contratto per la prestazione di servizi di investimento, contiene specifiche clausole di garanzia e di pegno a favore della Banca, nonché clausole di compensazione legale e volontaria tra le parti, alle quali si rimanda.

In particolare la Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

Inoltre quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza - o di quelle ad esse convenzionalmente parificate, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi l'eventuale convenzione di assegno - la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.

Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce altresì mandato irrevocabile alla Banca a vendere al meglio gli strumenti finanziari acquistati in esecuzione degli ordini, da esercitarsi per la copertura delle operazioni da regolare nel caso in cui la disponibilità in strumenti finanziari e/o contante sia venuta meno sia per inadempimento imputabile al Cliente che per ogni qualsivoglia causa. In virtù del mandato conferito, la Banca sarà legittimata a soddisfare le proprie ragioni di credito su quanto ricavato dalla vendita degli strumenti finanziari e ad esercitare ogni altro diritto od azione nel caso in cui attraverso la vendita non venisse integralmente recuperato il controvalore dell'operazione.

9.4 Informazioni sui sistemi di indennizzo e di garanzia

Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai Clienti, la Banca aderisce al Fondo Francese di Tutela dei Depositi denominato Fonds de Garantie des dépôts et de Résolution (65, rue de la Victoire - 75009 Paris - France).

2. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DEL NUOVO CLIENTE (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e dell'art. 45 del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II))

Edmond de Rothschild (France) - Succursale Italiana informa il Cliente che, ai sensi della vigente normativa sulla prestazione dei servizi di investimento:

(A) **È CONTROPARTE QUALIFICATA** colui il quale soddisfa i requisiti individuati nell'art. 6, comma 2 *quater*, lett. d), del TUF e nei cui confronti sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. In particolare, le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, conoscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso.

(B) **È CLIENTE PROFESSIONALE** colui il quale possiede l'esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie scelte in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore (clienti professionali di diritto) e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in relazione ai quali la Banca è tenuta ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (clienti professionali su richiesta). Più in particolare, i clienti professionali si distinguono in:

(B.1) **clienti professionali di diritto**: sono tali i "clienti professionali privati" indicati nell'Allegato n. 3 Regolamento Intermediari, nonché i "clienti professionali pubblici" individuati con Decreto 11 novembre 2011, n. 236 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e successive modificazioni.

(B.2) **clienti professionali su richiesta**: sono tali i clienti privati che ne facciano espressa richiesta e soddisfino almeno due dei seguenti requisiti oggettivi:

- (i) il cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, superi i 500.000 Euro;
- (iii) il cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi prestati per i quali richieda di essere trattato come professionale.

In questo caso, affinché il cliente sia trattato come cliente professionale è comunque necessario il consenso della Banca.

In definitiva, i clienti professionali necessitano di un livello di protezione intermedio. E' prevista, infatti, una parziale esenzione dall'applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.

(C) **È CLIENTE AL DETTAGLIO** colui il quale non è cliente professionale o controparte qualificata. I clienti al dettaglio sono pertanto i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precontrattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.

La Banca, al fine di riconoscere un livello massimo di tutela, provvede a classificare inizialmente tutti i propri clienti nella categoria di "cliente al dettaglio".

La Banca ribadisce che ad ogni diversa classificazione del Cliente in una delle categorie sopra individuate la legge riserva un diverso grado di tutela del medesimo, che deve essere rispettata dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento, come analiticamente illustrato al Cliente in sede di colloquio precontrattuale e come sinteticamente di seguito indicato.

La classificazione del Cliente come **cliente al dettaglio** comporta l'applicazione, nei confronti del Cliente, della massima tutela prevista dalla

Normativa di Riferimento; in concreto, tale tutela riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza per le operazioni/servizi richiesti e l'esecuzione degli ordini in strumenti e prodotti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. *best execution*).

La classificazione del Cliente come **cliente professionale** comporta la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i clienti *Retail*, quali:

- disapplicazione dell'obbligo di fornire informazioni su posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali ai sensi dell'art. 62, par. 2, Reg. Delegato UE 2017/565;
- disapplicazione delle tutele previste in caso di offerta fuori sede ex art. 30 d.lgs. 58/98;
- possibile attenuazione degli obblighi informativi aventi ad oggetto natura e rischi degli strumenti finanziari ex art. 48 Reg. Delegato UE 2017/565.

La Banca, inoltre, potrebbe concordare con i Clienti Professionali un'applicazione limitata degli obblighi informativi ex ante ed ex post aventi ad oggetto i costi e gli oneri:

- applicati dalla Banca o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
- associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.

La classificazione del Cliente quale controparte qualificata comporta la disapplicazione delle norme indicate nell'art. 30 della Direttiva 2014/65/UE e, in particolare: i) informazioni precontrattuali molto limitate; ii) rendicontazioni di frequenza e contenuto attenuato; iii) mancato obbligo di concludere il contratto in forma scritta; iv) mancato obbligo di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli (cd. *best execution*).

La classificazione della clientela prevista dalla disciplina MiFID 2 non trova applicazione all'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi posta in essere dalla Banca.

Il Cliente è stato informato dalla Banca ed è consapevole che, qualora il medesimo sia classificato nella categoria dei clienti professionali di diritto, il medesimo è tale per tutti i servizi di investimento e strumenti finanziari, mentre se classificato cliente professionale a sua richiesta potrà esserlo anche solo per i servizi e/o gli strumenti dal medesimo menzionati al momento della richiesta e indicati nell'accordo all'uopo sottoscritto con la Banca. In quest'ultimo caso la tutela riservata per legge ai clienti professionali troverà applicazione solo per i servizi e/o strumenti per i quali il Cliente su sua richiesta e con l'accordo della Banca sia stato classificato professionale, applicandosi per tutti gli altri servizi e/o strumenti finanziari la tutela riservata al cliente al dettaglio.

Si segnala quindi che:

- a) il cliente professionale ha diritto di richiedere alla Banca un livello di protezione (più elevato) quale cliente al dettaglio, sia rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o prodotto sia a titolo generale, quando ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente le proprie scelte in materia di investimenti;
- b) la controparte qualificata ha diritto di richiedere alla Banca un trattamento di protezione più elevato, quale cliente professionale oppure quale cliente al dettaglio, sia rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o prodotto sia a titolo generale;
- c) il cliente al dettaglio ha diritto di richiedere alla Banca, rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o prodotto oppure a titolo generale, di essere trattato quale cliente professionale (e pertanto ha diritto di richiedere un trattamento di minore tutela come sopra indicato) qualora risulti essere in grado di valutare e gestire consapevolmente le proprie scel-

te in materia di investimenti, ossia qualora sia in possesso di almeno due dei seguenti tre requisiti obbligatori di legge:

- (i) il Cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- (ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, superi i 500.000 Euro;
- (iii) il Cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi prestati.

In caso di Cliente - persona giuridica la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca, in particolare, in caso di accoglimento della richiesta di classificazione come Cliente Professionale, ha diritto di presumere che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di valutare correttamente i rischi che assume. Inoltre, la classificazione nell'ambito di tale categoria ha come conseguenza

In ogni caso la richiesta del Cliente di essere diversamente classificato pur in presenza dei requisiti di legge, non produrrà alcun effetto senza l'accettazione della Banca.

Qualora il Cliente ritenga di esercitare la suddetta facoltà e la Banca accetti, l'accordo sarà formalizzato su apposito modulo a disposizione presso i locali della Banca. In particolare, i clienti al dettaglio possono rinunciare alle prote-

zioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:

- a) il Cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trattato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
- b) la Banca, ricevuta la richiesta del Cliente, qualora valuti adeguate le competenze e conoscenze del Cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il Cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
- c) il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contratto, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
- d) la Banca comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di cliente professionale su richiesta;
- e) la Banca, qualora valuti che il Cliente non è in possesso dei suddetti requisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.

Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca. Si richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che ai clienti professionali è fatto obbligo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro (ri)classificazione nella categoria maggiormente tutelata dei clienti al dettaglio.

3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SUI RELATIVI RISCHI (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e dell'art. 48 del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, del D.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017)

PARTE "A"

STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI DALL'INTERMEDIARIO

Alla data di rilascio della presente informativa, le categorie di strumenti e prodotti finanziari oggetto dei servizi di Ricezione e trasmissione ordini e collocamento prestati da Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana (di seguito Banca) sono le seguenti:

1. Titoli di debito (le obbligazioni e Titoli di Stato);
2. Quote di azioni di azioni di organismi di investimento collettivo (OICR):
Fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF;
3. *Exchange Traded Fund* – ETF;
4. Titoli di capitale (azioni);
5. *Warrant*, *Covered Warrant*;
6. Fondi speculativi / *Hedge Fund* / Fondi di Investimento Alternativi (FIA);
7. Derivati;
8. *Certificates*;
9. ETC.

Attraverso l'attività di distribuzione della Banca i Clienti possono altresì sottoscrivere prodotti di investimento assicurativi (polizze *unit linked* e *index linked* e contratti di capitalizzazione, polizze multiramo, polizze di ramo I collegate a gestioni separate).

Il Servizio di Consulenza attiva prestato dalla Banca potrà avere ad oggetto esclusivamente le seguenti categorie di strumenti e prodotti finanziari e di investimento assicurativi:

1. Titoli di debito (obbligazioni);
2. Titoli di Stato;
3. Titoli di capitale (azioni);
4. Fondi comuni di investimento, Sicav;
5. ETF;
6. Prodotti di investimento assicurativi (polizze *unit linked* e *index linked* e contratti di capitalizzazione, polizze multiramo, polizze di ramo I collegate a gestioni separate);
7. *Certificates*.

PARTE "B"

INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso la propria Banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, la Banca valuta se l'investimento è adeguato per l'investitore, ossia se lo stesso è compatibile con la conoscenza ed esperienza del Cliente, con i suoi obiettivi di investimento, ivi inclusa la sua tolleranza al rischio, ed alla sua situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità del Cliente di sopportare i rischi connessi all'investimento.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura, tutte le caratteristiche ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti/prodotti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- il rischio di mercato;

- il rischio di credito;
- il rischio di liquidità;
- il rischio connesso alla gestione discrezionale o *investment performance risk*;
- il rischio di concentrazione;
- il rischio di leva finanziaria e rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati;
- il rischio di controparte;
- il rischio dei mercati emergenti;
- il rischio connesso all'utilizzo del "*bail-in*" e alla riduzione o conversione delle azioni e delle obbligazioni bancarie;
- il grado di complessità dello strumento finanziario;
- i rischi specifici connessi a ciascun tipo di strumento/prodotto finanziario oltre ai fattori fonte di rischi generali;
- rischio di sostenibilità;
- altri fattori fonte di rischio.

Rischio di Mercato

Il Rischio di mercato è la potenziale perdita associabile ad un investimento in conseguenza delle variazioni dei principali fattori di mercato che ne influenzano il valore. Il rischio di mercato può essere articolato nelle seguenti principali componenti:

- **Rischio di prezzo:** si identifica nella potenziale riduzione del valore di mercato derivante dai principali fattori di rischio che influenzano il prezzo di un determinato strumento finanziario. In linea generale, il rischio di prezzo può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito a livello di portafoglio sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato a livello di portafoglio per il tramite della diversificazione.
- **Rischio di tasso di interesse** si manifesta quando il valore di mercato dello strumento finanziario è sensibile a variazioni dei tassi di interesse di mercato. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza dello strumento ed è tipico delle obbligazioni e dei derivati sui tassi di interesse.
- **Rischio di volatilità:** la volatilità misura l'incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria. Al crescere della volatilità cresce la probabilità che la *performance* risulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in diminuzione. Di conseguenza ad oscillazioni ampie del prezzo possono corrispondere profitti o perdite altrettanto importanti risultando, dunque, maggiore il rischio associato. La volatilità di un titolo dipende soprattutto da tre fattori: dalla durata a scadenza, (quanto più lunga è la durata di un titolo, tanto maggiore è la sua volatilità); dalla cedola (se è un'obbligazione, la volatilità aumenta in funzione inversa rispetto alla cedola); dal livello del rendimento (la volatilità di un titolo è tanto maggiore, quanto più basso è il livello del suo rendimento).
- **Rischio di Cambio:** è il rischio che variazioni nel valore di una valuta provochino variazioni nel valore di mercato dell'investimento. Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento

per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferimento dell'investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Rischio di Credito

Il Rischio di Credito è il rischio che l'emittente di un determinato strumento finanziario risulti insolvente e non sia quindi in grado di fare fronte in modo totale e/o parziale alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri investitori. Può essere articolato nelle seguenti principali componenti:

- **Rischio di spread di credito:** è definito come il differenziale di rendimento tra le obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi. Lo spread è più elevato nel caso di basso merito creditizio e più contenuto in caso di buon merito creditizio.
- **Rischio di insolvenza dell'emittente:** rappresenta la possibilità che l'emittente non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.
- **Rischio sovrano:** rappresenta la possibilità che l'emittente sovrano non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite. Il giudizio di *rating*, espresso da un codice alfanumerico, costituisce una valutazione della capacità di un soggetto di far fronte puntualmente al pagamento dei propri debiti, ossia un giudizio di qualità del credito. Esso esprime, dunque, il grado complessivo di solvibilità ed affidabilità finanziaria di un soggetto, concretizzandosi in un giudizio sintetico che riflette la classe di merito del soggetto stesso. Tuttavia, tale valutazione, che è espressa da società internazionali (dette "agenzie di *rating*") esterne rispetto al soggetto valutato, è un servizio non obbligatorio per l'emittente, pur risultando utile sia all'emittente in quanto migliora la visibilità del titolo quotato e permette una maggiore risonanza dell'emissione nei confronti dei risparmiatori, sia per gli investitori in quanto facilita la circolazione di informazioni.
- **Rischio di subordinazione:** è tipico delle emissioni obbligazionarie subordinate che, in caso di insolvenza e/o liquidazione dell'emittente, potrebbero generare perdite superiori rispetto alle obbligazioni ordinarie.

Il *rating* costituisce una valutazione prospettica di un'emissione accessibile e conoscibile dagli operatori del mercato ed è caratterizzato da un valore segnalitico immediato e univoco, che rende confrontabili i profili di rischio riferibili ai vari soggetti valutati.

Le agenzie di *rating* assegnano un punteggio (il *rating*, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giudizio le agenzie di *rating* si basano su un'analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (*financial profile*), sull'analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all'interno del settore (*business profile*), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di *rating* è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all'interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di *upgrade*, mentre nel caso di peggioramento di *downgrade*. Si distingue tra *rating* dell'emittente e *rating* di un'emissione. Il *rating* di un emittente (detto anche *rating* di controparte o *issuer credit rating*) fornisce una valutazione globale della solvibilità di un determinato soggetto. Il *rating* di un'emissione valuta la capacità dell'emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il *rating* è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all'investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il *rating* di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di *rating* delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor's e Moody's).

Titoli Investment Grade

S&P	Moody's	Descrizione
AAA AA+	Aaa Aa1	È il <i>rating</i> più alto, indica che la capacità di rimborso dell'emittente è estremamente garantita
AA AA- A+	Aa2 Aa3 A1	Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato, la capacità di rimborso dell'emittente è comunque ben garantita
A A- BBB+	A2 A3 Baa1	Affidabilità creditizia comunque buona ma a fronte di particolari condizioni di mercato l'emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare
BBB BBB-	Baa2 Baa3	Emittente in grado di provvedere al rimborso ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse

Titoli Speculative Grade

S&P	Moody's	Descrizione
BB+ BB BB- B+	Ba1 Ba2 Ba3 B1	Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili
B B-	B2 B3	Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi
CCC+ CCC CCC-	Caa	Titoli molto rischiosi in quanto le caratteristiche patrimoniali dell'emittente non garantiscono nel medio/lungo periodo una sicura capacità di rimborso
CC	Ca	Possibilità di fallimento del debitore: titoli molto rischiosi
C	C	Probabilità minima di rimborso a scadenza
D		Emittente in stato di fallimento

Rischio di Liquidità

Il rischio di liquidità è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. Esso dipende principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi, anche per la frammentazione della liquidità derivante dalla soppressione dell'obbligo di concentrazione delle operazioni nei mercati regolamentati. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche eventuali clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario.

Rischio connesso alla gestione discrezionale o *investment performance risk*

Il rischio connesso alla gestione discrezionale (o *investment performance risk*) è il rischio connesso allo stile di gestione discrezionale perseguito dal gestore nella gestione dei portafogli per conto della propria Clientela ed è rappresentato dal rischio di incorrere in sovra/sotto *performance* rispetto al *benchmark*, nonché dal rischio di scostamento per un singolo portafoglio rispetto a un determinato peer group di portafogli, o indici di riferimento, in termini di indicatori di *performance risk-adjusted*.

Rischio di Concentrazione

Il rischio di concentrazione è rappresentato dal rischio sostenuto in caso di esposizioni ad uno stesso soggetto od a gruppi di soggetti interconnessi, in relazione alla possibilità di fallimento o inadempimento della controparte, per esposizioni relativamente importanti rispetto al capitale di cui si dispone. Parallelamente il rischio di concentrazione è rappresentato dal rischio di una maggiore sensibilità dell'andamento di un portafoglio gestito rispetto a specifici driver di rischio. La naturale mitigazione del rischio di concentrazione è rappresentata dalla diversificazione del portafoglio nel caso in cui si considerino come driver di rischio gli andamenti dei singoli componenti del portafoglio, e, parallelamente, dalla diversificazione e concentrazione dei sottoscrittori, nel caso in cui si considerino i processi di gestione della liquidità e la relazione tra la liquidabilità del portafoglio e i flussi di sottoscrizione e rimborso.

Rischio di Leva finanziaria e rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati

Tale rischio è rappresentato dal meccanismo che consente all'investitore di moltiplicare l'esposizione al sottostante investito con un impegno inferiore rispetto a tale esposizione. Infatti l'investimento in un prodotto con leva consente di impiegare un ammontare di capitale inferiore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante. Tale meccanismo non amplifica solo i guadagni, ma anche le eventuali perdite.

Rischio di Controparte

Il rischio di controparte è rappresentato dalla possibilità che una controparte di un'operazione, quali a titolo esemplificativo gli strumenti derivati OTC e in via più generale in qualsiasi negoziazione, risulti insolvente e non possa adempiere agli obblighi assunti, ovvero che subisca un decremento del proprio merito creditizio, ovvero che si verifichi la cancellazione di un contratto.

Rischio dei Mercati Emergenti

Il rischio dei mercati emergenti è rappresentato in via generale da una maggiore volatilità e illiquidità proprie dei mercati emergenti, stanti alcune peculiarità economiche, sociali e politiche di tali paesi. Gli investimenti sui mercati emergenti rappresentano rischi aggiuntivi dovuti a regolamentazioni che potrebbero offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori o connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti. Le economie emergenti di norma presentano quindi livelli superiori di rischio di investimento. Gli investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di minore efficienza, regolamentazione o liquidità.

Rischi connessi all'utilizzo del "bail-in" ed alla riduzione o conversione delle azioni e delle obbligazioni bancarie

L'investimento in azioni ed obbligazioni di emittenti bancari comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita dei titoli la banca emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito all'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, del valore nominale delle azioni ed obbligazioni, con perdita totale del capitale investito, o, nel caso di obbligazioni, di conversione delle obbligazioni in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il "bail-in"). In caso di applicazione di una misura di risoluzione ovvero di riduzione o conversione in azioni, possono essere modificati: la scadenza delle obbligazioni bancarie, l'importo dei relativi interessi ovvero la data di esigibilità degli interessi stessi, prevedendo, al riguardo, la sospensione dei relativi pagamenti per un periodo transitorio. Inoltre, nel caso di applicazione del "bail-in" le azioni sono soggette a riduzione prima delle obbligazioni mentre le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Le misure di risoluzione indicate sono applicabili alle azioni ed obbligazioni bancarie, senza distinzione del servizio di investimento utilizzato. La normativa di riferimento è rappresentata dai decreti legislativi 180/2015 e 181/2015 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale) con i quali è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/59/UE, denominata Direttiva BRRD, sul risanamento e la risoluzione delle banche, che introduce regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi, con individuazione delle misure applicabili alle banche ed alle imprese di investimento. La Direttiva BRRD prevede il principio generale in base al quale i costi della crisi devono essere sopportati in primo luogo dagli azionisti e dai creditori, in linea con la gerarchia prevista dalla normativa fallimentare. Solo al ricorrere di presupposti specifici è possibile l'intervento di un "Fondo di risoluzione", finanziato dal sistema bancario, a integrazione delle risorse degli azionisti e dei creditori. L'intervento pubblico è destinato a svolgere un ruolo residuale. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva BRRD, in Italia i compiti e i poteri di risoluzione sono stati attribuiti alla Banca d'Italia.

Il bail-in

Tra i nuovi strumenti di risoluzione, il *bail-in* (letteralmente salvataggio interno) prevede la riduzione forzata del valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca in crisi e la conversione di tali debiti in azioni. Le misure di risoluzione introdotte con i decreti legislativi 180 e 181 sono applicabili dal 1° gennaio 2016 su tutti gli strumenti finanziari individuati dalla normativa, a prescindere dalla loro data di emissione, mentre la misura della riduzione ovvero della conversione in azioni degli strumenti finanziari è in vigore dal 16 novembre 2015, sempre a prescindere dalla data di emissione degli strumenti finanziari interessati.

Dato l'impatto del nuovo strumento, la Direttiva ha escluso dalla sua applicazione le categorie di passività considerate più rilevanti per la stabilità del sistema e quelle protette in sede concorsuale. Non possono pertanto essere oggetto di *bail-in* i depositi protetti dal sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (depositi di valore pari o inferiore a 100.000,00 euro per depositante e per banca, per cui in caso di rapporti cointestati il limite deve intendersi per ciascuno dei contitolari); le obbligazioni garantite da attivi della banca (quali i *covered bonds*); i debiti interbancari a brevissimo termine; i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le altre passività possono essere interessate dal *bail-in* secondo il seguente ordine di priorità, definito dalla normativa: il capitale (le azioni) e riserve dell'intermediario; gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1; gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 2; gli altri debiti subordinati diversi dagli strumenti di classe 1 e di classe 2; le obbligazioni bancarie non garantite (senior) e le altre passività, con esclusione di quelle indicate al punto successivo; i depositi superiori a 100.000,00 euro detenuti da persone fisiche, microimprese o piccole e medie imprese (per la parte che eccede il limite di euro 100.000,00 per depositante).

Rischio di complessità e informativa sui prodotti complessi

La complessità di uno strumento o prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell'investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell'investimento stesso e può pregiudicare la capacità del cliente di assumere scelte consapevoli. La disciplina sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail* è contenuta nella Comunicazione 0097996/14, adottata dalla Consob in data 22 dicembre 2014, nella quale sono richiamate le Opinioni pubblicate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Market Authority* - ESMA) ed in particolare "MiFID practices for firms selling complex products" del 7 febbraio 2014 e "Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements" del 27 marzo 2014. Inoltre, la Consob, in data 23 giugno 2015, ha pubblicato un documento concernente "Chiarimenti applicativi in relazione a taluni aspetti trattati nella Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*". In attuazione di quanto previsto in tali documenti, l'intermediario è tenuto ad effettuare una *due diligence* su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma di offerta, al fine di evitare di prestare consigli su un determinato prodotto ovvero di venderlo quando venga accertato che tale prodotto "in concreto non possa mai soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti o che rispetto ad esso manchino le informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i rischi". L'Autorità di Vigilanza ha provveduto a redigere un elenco allegato alla

Comunicazione n. 0097996/14, da intendersi esemplificativo e non esaustivo, di prodotti ritenuti a "complessità molto elevata", rimettendo alla Banca il compito di assumere le proprie determinazioni. La Consob ha individuato specificamente talune tipologie di prodotti che sono state ritenute normalmente non adatte alla clientela al dettaglio (cosiddetta "*black list*") e raccomanda che non siano consigliate né distribuite in via diretta (nell'ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza) alla clientela *retail* ed in particolare:

- i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
 - ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
 - iii. prodotti finanziari *credit linked*;
 - iv. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;
 - v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.
- La Consob, inoltre, ha individuato ulteriori prodotti, ritenuti a complessità molto elevata (cosiddetta "*grey list*"), che richiedono specifiche competenze e un approccio particolarmente qualificato nella relazione con il cliente e che devono essere proposti previa verifica della sussistenza di informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i relativi rischi:
- vi. Strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv);
 - vii. Prodotti finanziari con *pay-off* legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
 - viii. Obbligazioni perpetue;
 - ix. OICR c.d. *alternative*;
 - x. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente;
 - xi. Prodotti con leva maggiore di 1;
 - xii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010, nonché Polizze di Ramo III o V con analoghe caratteristiche.

Oltre alle categorie sopra richiamate, la Banca considera strumenti finanziari complessi anche le obbligazioni subordinate.

Rischio di sostenibilità

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo, o potenziale, sul valore di un investimento.

GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI

Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni su riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE "C"

CARATTERISTICHE DEI SUINDICATI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI

Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli eventuali utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1. Titoli di debito (le obbligazioni e Titoli di Stato)

Le obbligazioni sono un titolo di debito. Coerentemente a quanto sopra premesso, esse rappresentano una parte di debito acceso da una società o da un ente pubblico per finanziarsi, motivo per cui colui che acquista un'obbligazione diviene finanziatore di tale società/ente.

Esse sono emesse allo scopo di reperire, direttamente tra i risparmiatori e a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei prestiti bancari, capitali da investire. Il vantaggio per la società emittente deriva da tassi di interesse solitamente inferiori rispetto a quelli che sarebbe costretta a pagare rivolgendosi ad un finanziamento bancario di eguale scadenza, mentre l'investitore beneficia di un tasso maggiore rispetto a quello di un investimento in liquidità e ha la possibilità di smobilizzare il proprio investimento sul mercato secondario. A differenza dei titoli di capitale, il detentore di titoli di debito di una società, pur assumendosi il rischio d'impresa a differenza dell'azionista, non partecipa all'attività gestionale dell'emittente, non avendo diritto di voto nelle assemblee. In compenso, tuttavia, la remunerazione del capitale di rischio azionario è subordinata al preventivo pagamento di interessi e rimborsi agli obbligazionisti. L'investimento in obbligazioni garantisce infatti all'acquirente il rimborso del capitale più un tasso di interesse.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e che, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (*zero coupon*) e la misura può essere fissa (**obbligazioni a tasso fisso**) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (**obbligazioni a tasso variabile**). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione. Esistono, tuttavia, delle obbligazioni (obbligazioni convertibili) che possono essere convertite in azioni della società emittente, o di una società appartenente allo stesso gruppo. A seguito della conversione si cessa di essere obbligazionista diventando azionista ed acquistando, quindi, tutti i diritti relativi.

La cedola è l'interesse pagato all'investitore durante la vita del titolo: può avere periodicità trimestrale, semestrale, o annuale. Inoltre, l'interesse può essere fisso (stabilito a priori) o variabile (solitamente indicizzato al Libor o all'Euribor o ad altri tassi ufficiali e di norma aggiustato semestralmente).

Spesso, per incentivare la sottoscrizione, l'emissione di un'obbligazione avviene sotto la pari, cioè il valore nominale (ovverossia il valore che verrà rimborsato a scadenza) è maggiore rispetto al prezzo di sottoscrizione (che è quello che si paga per acquistare il titolo): in questo modo aumenta il rendimento. Infine, le obbligazioni possono essere prezzate anche sopra la pari (valore nominale è minore rispetto al prezzo di emissione).

Al fine di garantire i sottoscrittori dal rischio di insolvenza dell'emittente, la legge prevede che le obbligazioni non possano essere emesse per un importo superiore al capitale sociale della società emittente, versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato; si può derogare a questo principio generale solamente se l'emissione è accompagnata da garanzie reali.

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:

- Obbligazioni corporate

Nelle obbligazioni *corporate* l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione). Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore nominale e con uguali diritti di un'unica operazione di finanziamento. Il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell'importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.

- Obbligazioni sovranazionali

Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico paese. La Banca Mondiale (World Bank), la Inter - American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.

- Obbligazioni governative

Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.

In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ).

Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:

- Buoni ordinari del Tesoro

Sono titoli obbligazionari *zero coupon* a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all'anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.

- Certificati del Tesoro zero coupon

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all'emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurre la durata originaria. La remunerazione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.

- Certificati di Credito del Tesoro

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizzate al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d'emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.

- Buoni del Tesoro Poliennali

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.

- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'inflazione europea

Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a scadenza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area Euro, misurata dall'Indice Armonizzato dei prezzi al Consumo (IAPC) con esclusione del tabacco.

- Obbligazioni convertibili

Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista.

- Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in obbligazioni a tasso fisso)

Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia, che protegge il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. L'obbligazione *drop lock* nasce come una normale obbligazione a tasso variabile, ma fin dall'inizio viene stabilita una soglia minima del rendimento corrisposto (*trigger rate*) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest'ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.

- Obbligazioni in valuta o "Eurobond"

Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quella dei paesi in cui gli stessi titoli sono collocati.

- Obbligazioni subordinate

Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente.

- Obbligazioni strutturate

Le obbligazioni strutturate sono strumenti finanziari a rendimento variabile che nascono dalla combinazione di un'obbligazione ordinaria con uno o più contratti derivati. La componente obbligazionaria garantisce il rimborso del capitale alla scadenza più eventuali cedole periodiche, mentre la componente derivativa determina la variabilità del rendimento. Tra le più importanti obbligazioni strutturate, vi sono le obbligazioni *reverse convertible*, che conferiscono al portatore il diritto di ricevere una remunerazione elevata in cambio dell'opzione riconosciuta all'emittente di rimborsare a scadenza il valore nominale oppure un quantitativo di azioni il cui valore è inferiore al capitale investito e le obbligazioni *equity linked* il cui rendimento è indicizzato all'andamento di una azione o di un paniere di azioni.

- Obbligazioni Step Down/Step Up

Sono obbligazioni che corrispondono al possessore cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione. Il sottoscrittore al momento dell'emissione conosce l'ammontare di tutte le cedole che percepirà sino alla scadenza.

- Obbligazioni Callable

Le obbligazioni in oggetto si caratterizzano per il fatto che l'emittente si riserva la facoltà di rimborsare in anticipo il capitale.

- Obbligazioni garantite (covered bond)

Sono obbligazioni garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell'emittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti.

I titoli di Stato sono titoli di debito emessi dal Tesoro al fine di finanziare il debito pubblico. E precisamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze emette regolarmente sul mercato italiano cinque categorie di titoli di Stato, che possono essere acquistati dai cittadini:

Titolo	Durata	Remunerazione
BOT	3, 6 e 12 mesi	Scarto d'emissione
CTZ	24 mesi	Scarto d'emissione
BTP	3, 5, 10, 15, e 30 anni	Cedole fisse semestrali ed eventuale scarto d'emissione
BTPI	5, 10 e 30 anni	Cedole reali semestrali, eventuale scarto d'emissione e rivalutazione del capitale
CCT	7 anni	Cedole variabili semestrali ed eventuale scarto d'emissione

Le **obbligazioni ordinarie** sono tipicamente soggette al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio, al rischio di liquidità, al rischio emittente ed al rischio *bail-in* (solo per emittenti bancari).

Le **obbligazioni strutturate** e le **obbligazioni convertibili** sono tipicamente soggette al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio, al rischio emittente, al rischio complessità ed al rischio *bail-in* (solo per emittenti bancari). Tali strumenti possono inoltre essere soggetti al rischio leva.

Le **obbligazioni subordinate** sono tipicamente soggette al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio e al rischio emittente, al rischio complessità, al rischio di subordinazione ed al rischio *bail-in* (solo per emittenti bancari).

I **BOT** sono tipicamente soggetti al rischio di interesse e al rischio emittente.

I **CCT** sono tipicamente soggetti al rischio emittente.

I **CTZ** e i **BTP** sono soggetti a rischio di interesse, tasso di interesse e rischio emittente.

I **BTPI** sono soggetti a rischio di interesse, tasso di interesse, al rischio di volatilità e rischio emittente.

2. Quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito, "OICR") si intendono: i fondi comuni di investimento, le società d'investimento a capitale variabile (di seguito, "SICAV") e le società di investimento a capitale fisso (di seguito, "SICAF").

Gli OICR possono essere "armonizzati" o "non armonizzati": i primi sono fondi comuni di investimento e SICAV conformi alle disposizioni della Direttiva Comunitaria 2009/65/CE e successive modifiche, che prevede una serie di requisiti minimi che devono avere gli OICR per poter essere offerti in un altro paese membro dell'Unione Europea in regime di libera commercializzazione. Gli OICR non armonizzati sono, invece, caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto, in quanto ad essi non si applicano i vincoli e le limitazioni previsti dalla citata Direttiva 2009/65/CE.

Un fondo comune di investimento è uno strumento di gestione collettiva, in quanto vengono raccolte le risorse finanziarie di diverse persone ed impiegate insieme sui mercati finanziari. In questo modo l'investitore, attraverso l'adesione a un fondo, affida i propri risparmi a uno o più professionisti della finanza, organizzati in una società di gestione, i quali si occuperanno di ricercare il modo più redditizio per investire il patrimonio del fondo stesso scegliendo tra azioni, obbligazioni, liquidità e diversificando per aree geografiche, settori merceologici o capitalizzazione degli emittenti a seconda dei limiti operativi del fondo stesso.

La SICAV può essere assimilata a un fondo comune d'investimento, dal quale si differenzia perché, mentre nel fondo d'investimento l'investitore è titolare di una quota del fondo stesso, che viene amministrato da una società di gestione distinta, nella SICAV l'investitore assume la qualifica di socio della società gerente, il cui patrimonio coincide con il patrimonio amministrato. Le SICAV Multicomparto nascono dall'esigenza di realizzare più comparti di investimento per ognuno dei quali potrà essere emessa una particolare categoria di azioni. Ogni comparto finisce col costituire un patrimonio autonomo.

La SICAF (società di investimento a capitale fisso) è, invece, un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso costituito in forma di società per azioni avente ad oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e altri strumenti finanziari partecipativi. A differenza dei fondi comuni di investimento, la SICAF ha una propria personalità giuridica ed è gestita da un consiglio di amministrazione espressione degli azionisti (partecipanti all'OICR); il capitale sociale della SICAF corrisponde al patrimonio dell'OICR.

L'investimento in fondi comuni di investimento / Sicav / Sicaf, anche con modesti capitali, consente al Cliente di diversificare i propri investimenti; infatti, si riesce a distribuire le risorse su un numero molto maggiore di titoli. In tal modo si dovrebbe riuscire a ridurre il rischio.

Gli OICR possono essere distinti poi in (i) fondi aperti e (ii) fondi chiusi.

Gli OICR aperti possono essere sottoscritti in ogni momento, ed in ogni momento è possibile ottenere il rimborso totale o parziale del capitale conferito. A tale scopo solitamente gli OICR mantengono costantemente una parte del patrimonio in liquidità: la cosa, se da un lato, può determinare un peggioramento delle *performance* dello strumento finanziario, dall'altro canto garantisce il rapido ed agevole disinvestimento delle quote.

È possibile aderire agli OICR attraverso il collocamento da parte delle Società di Gestione stesse oppure delle Società di Intermediazione Mobiliare e degli Istituti di Credito.

Come si è anticipato all'inizio, fra gli OICR aperti, sono molto importanti, per la loro diffusione, i fondi "armonizzati", costituiti nei paesi dell'Unione Europea, che investono prevalentemente in titoli quotati (azioni, obbligazioni, ecc.).

A seconda delle loro politiche di investimento, i fondi armonizzati si suddividono in:

- Azionari: investono prevalentemente in azioni e, generalmente, si caratterizzano per un alto grado di rischio;
- Obbligazionari: investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni e si caratterizzano per un grado di rischio generalmente minore dei fondi azionari;
- Bilanciati: investono sia in azioni che in obbligazioni, con livelli di rischio via via crescenti in base alla percentuale di azioni presenti in portafoglio;
- Monetari: investono in strumenti del mercato monetario a breve termine (non superiore a 6 mesi).

Gli OICR chiusi, invece, sono composti di un patrimonio che è fissato e conferito all'atto della sua costituzione. Talvolta sono previste finestre temporali in cui è possibile effettuare nuovi investimenti o chiedere il rimborso, ma solitamente tali possibilità sono abbastanza limitate e rare. Tanto considerato, questi strumenti di investimento collettivi possono essere sottoscritti solo in un certo lasso di tempo e la restituzione del capitale può essere richiesta solo alla scadenza dell'OICR, o comunque dopo un certo numero di anni. Al di fuori di questi periodi di tempo le quote di un OICR possono essere acquistate e vendute solo in Borsa. A fronte di una scarsa liquidabilità dell'investimento, i Clienti in questo caso hanno la possibilità di pianificare impieghi più a lunga scadenza e non devono "parcheggiare" risorse in liquidità.

Ed ancora, relativamente alla remunerazione dei sottoscrittori si possono distinguere:

- fondi ad accumulazione di proventi, i quali non distribuiscono i risultati di gestione agli investitori ma li reinvestono automaticamente nel fondo capitalizzandoli progressivamente;
- fondi a distribuzione di proventi, in cui cedole, dividendi e premi vengono versati direttamente ai risparmiatori.

I cosiddetti fondi a ombrello (*umbrella fund*) sono, infine, un gruppo di fondi fra loro complementari solitamente gestiti dalla medesima società. La particolarità principale di questi ultimi sta nel fatto che l'investitore può più facilmente passare da un fondo all'altro, rapidamente e con spese limitate. Questo consente rotazioni settoriali o geografiche per meglio cogliere le varie opportunità dei mercati, ma anche il passaggio da un'asset class all'altra (ad esempio da fondi obbligazionari ad azionari).

Gli strumenti finanziari indicati nel presente paragrafo sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di cambio, rischio di volatilità, rischio di liquidità e rischio emittente, ad eccezione dei fondi comuni di investimento, che sono soggetti al rischio di prezzo, al rischio di cambio e rischio emittente.

3. Exchange Traded Fund - ETF

Gli *Exchange Traded Fund*, letteralmente "fondi indicizzati quotati", sono una particolare tipologia di fondo d'investimento o Sicav con due principali caratteristiche: (i) è negoziato in Borsa come un comune titolo azionario e (ii) assicura gli stessi rendimenti dell'indice *benchmark* di riferimento. In altre parole gli ETF replicano la composizione di un indice di mercato (ad esempio geografico, settoriale, azionario od obbligazionario) e, conseguentemente, replicano anche il suo rendimento.

Gli ETF sono caratterizzati inoltre da un innovativo meccanismo di funzionamento, che consente una puntuale replica dell'indice e un maggior contenimento dei costi rispetto ad un fondo tradizionale. Gli ETF sono strumenti quotati e permettono di operare su di un'ampia scelta di strumenti, azionari ed obbligazionari riferiti a diverse aree geografiche. In pratica l'ETF consente, in maniera immediata, di prendere posizione su un indice azionario (globale, regionale, settoriale ecc.), su un indice obbligazionario (costituito da titoli di stato oppure da titoli corporate) o su un *basket* di materie prime, attraverso un'unica operazione di acquisto/vendita.

La trattazione in continua degli ETF rende infatti possibile conoscere il valore di mercato in ogni istante, a differenza dei fondi comuni di investimento tradizionali, il cui valore viene fissato una sola volta al giorno, generalmente a fine giornata.

Gli strumenti finanziari indicati nel presente paragrafo sono in genere soggetti al rischio di mercato, al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio di cambio e al rischio emittente.

4. Le azioni

Le azioni sono un titolo di capitale. Coerentemente a quanto sopra premesso, esse rappresentano una quota della proprietà di una società, motivo per cui colui che acquista un'azione di una società acquista una porzione dell'attività di quella società.

In altre parole, l'azionista è pertanto un proprietario di una quota, più o meno grande a seconda del numero di azioni di cui è titolare, di una attività industriale o commerciale.

Di conseguenza, l'azionista non può avere certezze sulla restituzione e sulla remunerazione del capitale investito che avrà, ciò in quanto:

- il guadagno dell'azionista è dato dai dividendi (le quote di utile che la società dà ai soci) e dall'eventuale incremento del prezzo dell'azione;
- in caso di liquidazione della società gli azionisti vengono rimborsati solo dopo che tutti i creditori esistenti (obbligazionisti, banche, lavoratori, fornitori, stato ed enti previdenziali) sono stati soddisfatti, e a patto che resti qualcosa.

L'azione è quindi un titolo molto rischioso perché non garantisce la restituzione del capitale investito o un rendimento minimo: il rendimento può essere molto elevato (in caso di apprezzamento del titolo o di dividendi di elevato ammontare), ma anche la perdita può essere molto elevata (in caso di discesa del titolo), fino alla perdita completa del capitale.

Tipi di azioni:

- azioni ordinarie: sono le azioni che permettono di votare sia alle assemblee ordinarie che alle assemblee straordinarie della società;
- azioni privilegiate: di solito permettono di votare solo alle assemblee straordinarie della società. Di norma la rinuncia al voto nelle assemblee ordinarie è "ricompensata" con dividendi più alti;
- azioni di risparmio: il proprietario delle azioni di risparmio non può votare né nelle assemblee ordinarie né nelle assemblee straordinarie. La rinuncia completa al diritto di voto viene "ricompensata" con dividendi maggiorati.

In ogni caso, tutti i tipi di azioni sono rischiosi.

Le azioni sono tipicamente soggette al rischio di mercato; al rischio di prezzo; al rischio di credito; al rischio di cambio; al rischio di liquidità; al rischio derivante dall'applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del *bal-in*.

5. Warrant e Covered Warrant

I *warrant* sono uno strumento finanziario quotato in borsa consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere l'acquisto o la vendita di una certa quantità di titoli ad un prezzo prefissato ed entro una scadenza stabilita generalmente a medio-lungo termine.

Una volta emessi, congiuntamente ad obbligazioni (*cum warrant*) o in occasione di aumenti di capitale, possono essere negoziati singolarmente sul mercato. Quando vengono esercitati comportano l'emissione di nuove azioni. I *warrant* (in senso stretto) hanno come attività sottostante esclusivamente azioni, mentre qualora abbiano ad oggetto azioni, obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o anche panieri di titoli, valute o tassi di interesse sono *Covered Warrant*.

I *warrant* sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio di complessità e al rischio emittente, così come definiti nella Parte B del presente documento.

5.1) Covered Warrant

Il *Covered Warrant* è uno strumento finanziario che incorpora, nella forma di un titolo liberamente trasferibile, il diritto di acquistare o di vendere un determinato sottostante ad un determinato prezzo (*strike price*) entro un periodo prefissato (stile "americano"), oppure alla data di scadenza prefissata (stile "europeo"). Esso viene considerato uno strumento derivato, poiché "deriva" il suo valore dall'andamento del prezzo di una attività sottostante, solitamente azioni, indici, valute, materie prime etc.

Possono essere ammessi alla negoziazione solo se emessi da società soggette a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia, e quindi essenzialmente da banche. I *Covered Warrant* sono quotati e negoziati in Borsa Italiana S.p.A. nel mercato dedicato, SeDeX.

Le principali caratteristiche dei *Covered Warrant* sono le seguenti:

- potenzialità di apprezzamento teoricamente illimitate, tuttavia, a fronte della possibilità di un profitto elevato, l'investimento in *Covered Warrant* comporta l'assunzione di un rischio altrettanto significativo, in quanto la perdita massima potenziale corrisponde all'intero capitale investito;
- forte reattività ai movimenti di mercato, ed infatti il valore di un *Covered Warrant* varia generalmente in modo più che proporzionale al variare del valore del sottostante cui si riferisce per effetto del fenomeno della leva finanziaria.

I termini relativi all'investimento in *Covered Warrant* sono i seguenti:

- *At the Money*: definizione del *Covered Warrant* con valore corrente del sottostante esattamente uguale allo *strike*;
- *Call*: diritto ad acquistare;
- *In the Money*: definizione del *Covered Warrant Call* con valore corrente del sottostante superiore allo *strike*, e del *Covered Warrant Put* con valore corrente del sottostante minore dello *strike*;
- Multiplo: quantità del sottostante controllata da un singolo *Covered Warrant*;
- *Out of the Money*: definizione del *Covered Warrant Call* con valore del sottostante inferiore allo *strike*, e del *Covered Warrant Put* con valore del sottostante superiore allo *strike*;
- Premio: prezzo da corrispondere per acquistare un *Covered Warrant*;
- *Put*: diritto di vendere;
- SeDeX: il mercato dei *Covered Warrant* e dei *Certificates*;
- *Strike Price*: prezzo al quale è possibile esercitare il diritto di acquisto (*call*) o vendita (*put*);
- *Underlying*: attività sottostante;
- Valore intrinseco: valore realizzabile in caso di esercizio immediato;
- Valore temporale: la probabilità che cresca il valore del sottostante;
- Volatilità: misurazione dell'intensità delle oscillazioni dei prezzi dell'attività sottostante.

I *Covered Warrant* sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di complessità, al rischio di interesse, rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità e al rischio emittente.

6. Fondi Speculativi / Hedge Fund / Fondi di investimento Alternativi (FIA)

I fondi *hedge* (in inglese *hedge funds*) detti anche in italiano fondi speculativi si caratterizzano per utilizzo di tecniche e strumenti di gestione avanzati, spesso non adottabili dai fondi comuni per motivi regolamentari.

Si distinguono in base al numero dei gestori in:

- Fondi *Single Manager*;
- Fondi di Fondi *Hedge Multistrategy*.

Questi ultimi, in base alla volatilità presunta dell'investimento in fondi:

- *Low Volatility* (a bassa volatilità);
- *Medium Volatility* (a media volatilità);
- *High Volatility* (ad alta volatilità).

La volatilità è un indice che esprime la variazione media dei rendimenti che ci si può aspettare, rispetto ad un rendimento medio. Essa sarà dunque da sommare o sottrarre al rendimento medio per avere un'idea di quanto sia ampia l'oscillazione media nel periodo immediatamente successivo. Se un fondo speculativo si definisce a bassa volatilità deve dunque rapportare la propria strategia di investimento nell'ottica di puntare ad una bassa oscillazione media dei valori del fondo stesso nel tempo. Al contrario, si comportano i fondi speculativi ad alta volatilità, che pertanto, potrebbero essere soggetti ad alte oscillazioni del proprio valore, sia al rialzo che al ribasso. Questi ultimi presentano pertanto un grado di rischio molto più elevato.

6.1 Fondi Single Manager

I Fondi speculativi "*Single Manager*" sono fondi gestiti da un unico Gestore, pertanto le strategie di investimento adottate dal Fondo sono quelle implementate dal Gestore medesimo. Una strategia errata potrebbe dunque portare a perdite anche significative sul patrimonio investito nel fondo.

6.2 Fondi di Fondi Hedge Multistrategy

I fondi di fondi *hedge* sono portafogli di fondi *hedge*. Combinando strategie poco correlate tra di loro, i fondi di fondi *hedge* riescono ad ottenere elevati livelli di efficienza, misurati da un alto rapporto tra rendimento e volatilità dei rendimenti stessi.

I fondi di fondi *hedge* sono uno strumento molto efficiente per ottenere esposizione al settore dei fondi *hedge* perché:

- operano una essenziale funzione di selezione e due diligence dei gestori;
- includono un numero sufficientemente alto di singoli fondi *hedge*, minimizzando così l'impatto sulla *performance* di componenti idiosincratichiche negative del singolo gestore;
- sfruttano al meglio le possibilità di diversificazione dovute alla bassa correlazione delle componenti specifiche dei singoli fondi in portafogli;
- strutturano attivamente l'asset allocation strategica e tattica, svolgono un'importante gestione dinamica, finalizzata a cogliere le varie opportunità che si presentano nel tempo sui mercati finanziari.

I fondi di fondi *hedge* sono un complemento di un portafoglio tradizionale (investito in obbligazioni ed azioni) perché ne aumentano il rapporto rendimento/rischio:

- direttamente: i fondi di fondi *hedge* sono caratterizzati da un alto rapporto rendimento-rischio;
- indirettamente: attraverso una correlazione che può essere molto bassa con le asset classes tradizionali (azioni ed obbligazioni), i fondi di fondi *hedge* migliorano il rapporto rendimento/rischio del portafoglio complessivo.

Inoltre, vale l'ulteriore specifica del fatto che la composizione dei vari fondi sottostanti concerna fondi a bassa, media o ad alta volatilità (*Low Volatility - Medium Volatility - High Volatility*).

I rischi tipicamente connessi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono rappresentati dal rischio di mercato, tra cui il rischio di prezzo e il rischio cambio, dal rischio di controparte, rischio di credito, dal rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati e dal rischio di liquidità.

7. Derivati

Finalità.

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per copertura di un rischio (*hedging*), utilizzando un derivato con effetto opposto all'operazione che si vuole coprire (ad esempio, una opzione *put* può coprire il rischio di un acquisto *long* di uno strumento finanziario; se le quotazioni calano, l'opzione *put* aumenta di valore più che proporzionalmente, riducendo la perdita maturata del sottostante). In questa configurazione risultano molto utili per coprirsi dai rischi di prezzo (oscillazioni del prezzo del sottostante), tasso (modifica dei tassi di interesse) o cambio (oscillazioni del tasso di cambio).

Possono anche essere usati a sé stanti per scopi speculativi sfruttando quello che in finanza è chiamato l'effetto leva. La leva, per via della presenza di elementi opzionali relativi a uno o più fattori di rischio, condizioni o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante, attribuisce la possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato. La leva finanziaria è espressa dal rapporto tra il valore delle posizioni aperte e il capitale investito. Attraverso l'utilizzo della leva finanziaria (o "*leverage*") un soggetto ha la possibilità di acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto e, conseguentemente, di beneficiare di un rendimento potenziale maggiore rispetto a quello derivante da un investimento diretto nel sottostante e, di converso, di esporsi al rischio di perdite molto significative. **L'eventuale presenza dell'effetto leva costituisce un fattore di rischio dello strumento finanziario derivato che si aggiunge a quelli sotto indicati.**

Un terzo uso è quello di effettuare arbitraggi.

7.1 Premi / Opzioni

In finanza con il termine opzione si intende quel particolare tipo di titolo derivato che conferisce al possessore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere il titolo sul quale l'opzione stessa è scritta, chiamato strumento sottostante, ad un determinato prezzo (*strike price*) e ad o entro una determinata data. Le opzioni possono avere i più diversi sottostanti: azioni, *commodities*, tassi di interesse, etc. La differenza fondamentale delle opzioni rispetto agli altri strumenti derivati consiste nella definizione dei diritti del possessore: egli non è obbligato ad acquistare/vendere il sottostante, ma può farlo se esercitando l'opzione ne trae una convenienza economica. Per tale ragione sono detti titoli derivati asimmetrici.

Le opzioni sono largamente impiegate a fini speculativi e di copertura: ad esempio un importatore può coprirsi (almeno parzialmente) dal rischio di cambio sottoscrivendo un'opzione sul prezzo della merce oggetto della sua importazione, qualora l'acquisto sia lontano nel tempo; questo consente all'importatore stesso di non acquistare anticipatamente né il bene né la valuta, pagando esclusivamente il prezzo dell'opzione stessa.

In caso di acquisto, infatti, la massima perdita possibile è il premio pagato più le commissioni di negoziazione dovute all'intermediario, mentre il guadagno è teoricamente illimitato; viceversa, nel caso di vendita di opzioni, il massimo guadagno è il premio pagato dall'acquirente mentre la possibile perdita è illimitata.

Le opzioni, in prima istanza, possono essere di tipo *call* o di tipo *put*, se conferiscono, rispettivamente, il diritto di acquistare o di vendere il titolo. Un'opzione è a tutti gli effetti un contratto che viene stipulato tra due attori del mercato: tale contratto è caratterizzato dallo strumento sottostante, dalla durata del contratto e dal prezzo di esercizio dell'opzione (chiamato *strike*). Se l'opzione può essere esercitata solamente alla scadenza, questa viene detta "europea", se invece il possessore ha il diritto di esercitare l'opzione per tutto il tempo che intercorre tra la sottoscrizione dell'opzione stessa e la sua scadenza, l'opzione è detta "americana".

Acquistando opzioni di tipo *call* o vendendo *put options* si possono assumere posizioni rialziste; viceversa, si possono assumere posizioni ribassiste vendendo *call* o comprando *put*.

La trattazione del prezzo di una opzione è oggetto di una vasta letteratura matematica, all'interno della quale sono particolarmente affermati, nonostante alcuni limiti intrinseci, i modelli di Cox - Ross - Rubinstein e la Formula di Black e Scholes.

Esistono numerose varianti rispetto alla definizione base di opzione, chiamata anche opzione *plain vanilla*, e sono rappresentate dalle opzioni esotiche.

Le opzioni sono tipicamente soggette al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di complessità, al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio emittente e al rischio di complessità, così come definiti nella Parte B del presente documento.

Principali tipologie di opzioni:

7.1.1) Opzioni ISOalfa

L'ISOalfa (*Individual stock option*) è un'opzione su singoli titoli azionari di tipo americano. Prevede la consegna fisica dei titoli dopo cinque giorni dalla scadenza.

Sono negoziate all'IDEM e possono avere scadenza mensile o trimestrale (marzo, giugno, settembre e dicembre). In ogni seduta sono presenti le prime tre scadenze mensili e trimestrali.

Per ogni *call* e *put* sono negoziati almeno 9 prezzi di esercizio, di cui uno è *at the money* o vicino e almeno 4 per parte.

La scadenza è il terzo venerdì del mese.

7.1.2) Opzioni MIBo 30

Introdotta nel 1996 è negoziata all'IDEM.

L'opzione MIBo attribuisce all'acquirente la facoltà, dietro pagamento di un premio, di incassare a scadenza una somma determinata come prodotto fra il valore assegnato convenzionalmente ad ogni punto dell'indice e la differenza con il valore dell'indice stabilito alla stipulazione del contratto (prezzo di esercizio) e il valore dell'indice alla scadenza dell'opzione.

Esiste sia l'opzione *call* che quella *put*. Le scadenze sono le stesse dell'ISOalfa con la stessa griglia di contrattazione (differenza di 500 punti base fra ogni elemento) e le medesime scadenze.

7.1.3) Opzioni Cap, Floor e Collar

Cap, *Floor* e *Collar* sono opzioni regolate su OTC che hanno per oggetto tassi di interesse. *Floor* è un contratto con cui l'acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un capitale nozionale ad un tasso prefissato e un tasso variabile di mercato (LIBOR e altri). *Cap* è un contratto con cui l'acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un tasso variabile di mercato (LIBOR e altri) ad un capitale nozionale e quello ad un tasso prefissato, al contrario del *Floor*. Il *Collar* è la combinazione fra *cap* e *floor*, dove i due contraenti sono coperti dall'evento a loro sfavorevole.

7.1.4) Opzioni esotiche

Raramente vengono usate le semplici opzioni europee e americane (dette "*plain vanilla*"). Più sovente, si usano opzioni dalla struttura complessa, dette esotiche.

L'"esotismo" di questo tipo di opzioni è rappresentato da clausole aggiuntive che possono:

- valutare l'evoluzione della quotazione del titolo (opzioni *path-dependant*);
- definirne alcuni limiti di validità.

La crescente complessità dei mercati finanziari ha portato a una proliferazione di questo tipo di strumenti. Un esempio di opzione esotica sentiero-dipendente è l'opzione asiatica, in cui il *pay off* dipende dalla media dei prezzi del sottostante nel periodo considerato. Per valutare le opzioni esotiche si possono seguire vari approcci. Per alcune classi di opzioni esotiche si riesce a scrivere una formula di valutazione in forma chiusa, ottenibile supponendo di operare in un mercato che in letteratura viene chiamato ambiente di Black-Scholes. Per altre categorie di opzioni esotiche neppure supponendo di operare nell'ambiente di Black-Scholes si riesce a calcolare il profitto atteso. In tali casi per la valutazione si deve ricorrere a metodi numerici, quali le tecniche di simulazione di tipo Monte Carlo e quasi Monte Carlo, la costruzione di alberi decisionali binari o la discretizzazione delle equazioni differenziali che regolano il prezzo delle opzioni.

Segue un succinto elenco di opzioni esotiche, con la loro definizione, senza pretesa di esaustività in quanto tale mercato è caratterizzato dalla frequentissima nascita di nuovi strumenti.

7.1.5) Opzioni asiatiche

Con le opzioni asiatiche si intende valutare l'evoluzione del titolo in termini di media. Questa valutazione può essere fatta a livello di *strike*, eguagliando quest'ultimo alla media: in questo caso si parla di *average strike options*. In alternativa questa valutazione può essere fatta a livello termine con il quale si confronta lo *strike*: se infatti normalmente si confronta il prezzo di esercizio con la media dei prezzi; questo è il caso delle *average rate options*. Associate alle opzioni asiatiche esistono una serie di clausole aggiuntive che determinano alcuni aspetti strumentali, come il tipo di media, se la media è pesata o meno, se il rilevamento è di tipo continuo o discreto.

7.2) Futures

I *Futures* sono contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in Borsa. Il contratto *future* è un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari con il quale le parti si obbligano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo di determinate attività finanziarie ad un prezzo stabilito; ovvero, nel caso di *future* su indici, a liquidarsi una somma di danaro pari alla differenza fra il valore dell'indice di riferimento alla stipula del contratto ed il valore dello stesso indice nel giorno di scadenza.

I *Futures* sono contratti standard e quindi negoziabili, a differenza di quelli personalizzati (*over the counter*) che per la loro eterogeneità non sono scambiabili sul mercato. Vengono negoziati nei mercati regolamentati, nella prassi finanziaria esistono delle regole nella negoziazione e nella creazione di questi strumenti finanziari. Ad esempio, la Borsa crea dei *Futures* e solo quelli vengono negoziati, cioè non si possono creare *future* aggiuntivi.

Sono strumenti molto standardizzati: ogni elemento del contratto è definito in un contratto standard e le controparti non possono modificarlo. Acquistare *Futures* significa impegnarsi ad acquistare alla scadenza ed al prezzo prefissati l'attività sottostante. Questa può essere sia un'attività reale, ad esempio una *commodity* (grano, oro, metalli, caffè, ecc.) sia un'attività finanziaria. In quest'ultimo caso si parla di *financial futures* i cui sottostanti possono essere ad esempio una valuta (*currency futures*), un indice borsistico.

La standardizzazione consiste nel taglio unitario, la scadenza contrattuale e la modalità di negoziazione attraverso la *Clearing House* (stanza di compensazione).

La peculiarità di essere standardizzati, rende questi contratti interscambiabili tra loro. Ciò rende possibile annullare impegni di acquisto o di vendita tramite compensazione, stipulando un contratto di segno opposto all'originale. In questo modo, verrà evitata la consegna dall'attività sottostante il contratto. L'acquisto di *Futures* corrisponde ad una aspettativa di rialzo dell'attività sottostante, la vendita, invece, sottende una aspettativa al ribasso. Se le intenzioni fossero speculative la vendita del *Futures* dovrà essere effettuata prima della scadenza contrattuale; se, invece, le intenzioni sono di coprire un futuro acquisto della *commodity* sottostante, il *Future* permette una copertura senza rischi di oscillazioni del prezzo e si aspetterà la scadenza prevista per provvedere all'acquisto della *commodity* stessa.

Il mercato dei *Futures* è controllato dalla *Clearing House* (di seguito anche CH), che funge da controparte per l'acquirente e per il venditore. A seconda dell'oscillazione dell'attività sottostante, il prezzo del *Futures* varierà in proporzione; tale prezzo è la differenza tra il valore nominale e quello attuale del sottostante. Affinché si possa aderire bisogna soddisfare alcuni requisiti: il singolo non può accedere ma può farlo tramite una banca o una SIM; la CCG (Cassa Compensazione e Garanzia) chiede i margini: viene aperto un conto margini presso la CH e in questo conto vengono iscritti dei margini, dei saldi al momento dell'acquisto o della vendita del *future*. Così si assicura che i due soggetti facciano fronte agli utili e alle perdite potenziali, si protegge il mercato dall'inadempimento dei partecipanti al sistema. Vengono iscritti nel conto sia i margini iniziali che quelli di variazione. Per l'apertura di una posizione di acquisto la CH chiede il versamento di un margine iniziale; inoltre, poiché si rende garante della solvibilità dell'acquirente, la *Clearing House* preleva ogni giorno dalla controparte che sta perdendo l'esatto ammontare da versare alla controparte che sta guadagnando (*marking to market*). Questo sistema rende il mercato dei *future* sempre a somma zero.

Alla scadenza, il proprietario del *future* dovrà acquistare la *commodity* sottostante, o, se il sottostante è intangibile, la *Clearing House* provvederà a compensare il prezzo di acquisto dell'ultimo acquirente con il prezzo di vendita del primo venditore (emittente del *Futures*). Esistono due modalità di estinzione dei contratti *Futures*: (i) con la consegna nel luogo, alla data e al prezzo pattuiti del bene oggetto del contratto, dietro pagamento del corrispettivo.

Dal momento che il titolo sottostante il *future* è un contratto nazionale, viene individuato un paniere di titoli conseguibili, come gli indici azionari, e si deve effettuare una liquidazione in contanti: *cash settlement*; (ii) con la liquidazione prima della scadenza, consistente in una operazione di compensazione (*off setting*). Viene cioè stipulato un contratto di segno opposto a quello da cancellare. Tale contratto sarà di vendita se il contratto da cancellare è di acquisto e viceversa.

Nella stragrande maggioranza dei casi i *Futures* si chiudono prima della scadenza con un contratto di segno opposto per risparmiare i costi di consegna. I **derivati** sono tipicamente soggetti al rischio di mercato, al rischio di prezzo, rischio di volatilità, rischio di effetto leva, al rischio di complessità, al rischio di interesse, al rischio di credito, al rischio di liquidità al rischio di cambio, al rischio di volatilità e a rischi connessi al valore del sottostante,

8. Certificates

Il certificato è uno strumento derivato cartolarizzato emesso da una banca e garantito da un Market Maker, negoziabile sul Sedex (mercato dei *Securities Derivatives* di Borsa Italiana), sul Cert-x di EuroTLX o su altri mercati regolamentati, che replica l'andamento di un'attività sottostante, quale ad esempio un indice un'azione, una valuta, una particolare merce, ecc. Il certificato può definirsi come una cartolarizzazione di una grandezza economica costruita come replica di un'altra ed è spesso il modo per attuare la negoziazione indiretta di uno strumento finanziario, senza cioè dover operare sullo strumento medesimo. Il certificato oggetto di consulenza da parte della Banca deve necessariamente essere quotato. Le condizioni di ammissione a quotazione sono le stesse previste dal regolamento del mercato per i *Covered Warrant*, ad eccezione dei limiti di durata minima e massima previsti invece per quest'ultimo strumento. In generale questi titoli replicano esattamente l'andamento del prezzo del sottostante; a volte vi può essere anche un effetto leva, ossia il certificato viene costruito in modo da amplificare gli andamenti del prezzo del sottostante. Lo stile di investimento di un certificato è a gestione passiva del sottostante, il che implica che non è prevista alcuna commissione di gestione. Quando si acquista un certificato non si ha diritto a ricevere i dividendi distribuiti dal sottostante, in quanto questi rappresentano la fonte di finanziamento per l'emittente, per acquistare le opzioni che danno vita al certificato stesso.

I **certificates** sono tipicamente soggetti al rischio di mercato, al rischio di mercato, variabilità del prezzo, al rischio di interesse, , al rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio emittente ed al rischio di complessità.

9. ETC

Gli *Exchange Traded Commodities* (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Similmente agli ETF, gli ETC sono negoziati in Borsa come delle azioni. Questi strumenti replicano passivamente la *performance* della materia prima o del paniere di materie prime a cui fanno riferimento rientrando a pieno merito nella famiglia dei "cloni finanziari". L'investitore può quindi investire su una singola materia prima (oro, petrolio, gas, zucchero, soia, zinco ecc.) possibilità preclusa agli ETF che devono garantire un certo grado di diversificazione per ragioni di natura regolamentare. Gli ETC non sono quindi fondi (OICR) ma sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon con scadenza illimitata) emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali. Ciò che accomuna gli ETC agli ETF è l'esistenza di un mercato primario e di un mercato secondario. Il mercato primario è accessibile esclusivamente agli intermediari autorizzati, mentre quello secondario è accessibile anche al mercato *retail*.

Gli ETC sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio emittente ed al rischio di complessità.

10. Prodotti di investimento assicurativi

Sono prodotti di investimento assicurativi quei prodotti in cui la prestazione o il valore di riscatto sono esposti, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato. Rientrano nei prodotti di investimento assicurativi le polizze *unit linked*, *index linked*, i contratti di capitalizzazione, le polizze rivalutabili o con partecipazione agli utili collegate a gestioni separate, le polizze c.d. multiramo, ossia le polizze che combinano coperture di tipo *unit/index linked* e quelle rivalutabili/con partecipazione agli utili.

a) Polizze index linked

Le polizze *index linked* sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (*rectius* indicizzato) all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.

In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.

E' possibile classificare le polizze *index linked* in tre categorie:

- (i) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell'indice di riferimento;
- (ii) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- (iii) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle *index linked* a rendimento minimo all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

b) Polizze unit linked

Le assicurazioni *unit linked* sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi comuni di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle *index linked* anche le polizze *unit linked* possono essere classificate in polizze:

- (i) pure: in cui può verificarsi una perdita in caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- (ii) garantite: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

c) Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

d) Polizze di ramo I collegate a gestioni separate

Le polizze di ramo I collegate a gestioni separate sono contratti di assicurazione sulla vita che legano il livello delle prestazioni dell'assicuratore e, eventualmente, quello dei premi dovuti dal contraente al rendimento che l'assicuratore ottiene investendo i premi raccolti. Questi ultimi vengono immessi in una particolare gestione separata rispetto al complesso delle attività dell'impresa; i rendimenti ottenuti ogni anno aumentano la prestazione garantita secondo una determinata percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita in contratto.

e) Polizze multiramo

Le polizze multiramo sono polizze di assicurazione sulla vita che consentono di legare la prestazione sia ad una tradizionale gestione separata che a uno o più fondi assicurativi interni di tipo *unit linked* o ad uno o più indici. Questa tipologia di contratti assicurativi permette di salvaguardare il capitale ed eventualmente di ottenere un rendimento minimo attraverso la gestione separata e, al tempo stesso, di partecipare attraverso i fondi assicurativi *unit linked* o agli indici agli andamenti dei mercati finanziari.

Le polizze *unit linked* ed *index linked* sono tipicamente soggette al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità e al rischio emittente mentre i contratti di capitalizzazione e le polizze di ramo I collegate a gestioni separate sono soggetti al rischio di interesse, al rischio di liquidità e al rischio emittente, tutti così come definiti nella Parte B del presente documento. Le polizze multiramo, a seconda della loro composizione, sono soggette a tutti i rischi sopra indicati.

11. Servizio di Gestione Patrimoniale (GPM)

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. Il Cliente, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della Linea di Gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

Il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una Linea di Gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della Linea di Gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Cliente può orientare la rischiosità di una Linea di Gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione; c) della possibile copertura delle fluttuazioni dei cambi derivanti da investimenti in strumenti finanziari denominati in una divisa diversa dall'Euro.

1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una Linea di Gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

2) La leva finanziaria

Nel Contratto deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della Linea di Gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della Linea di Gestione patrimoniale.

La Banca può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla Linea di Gestione).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve: a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente.

L'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

3) Le fluttuazioni dei cambi

Qualora uno strumento finanziario, inserito nel patrimonio del Cliente, sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Il Cliente, nella fase di definizione del livello di rischiosità cui intende sottoporre il proprio patrimonio, può prevedere di far intervenire la Banca con operazioni di copertura del rischio di cambio.

Per maggiori dettagli si rinvia all'allegato 1 al Contratto di Gestione offerta dalla Banca, specifico per ciascuna tipologia di Linea di Gestione.

Oltre altre suddette opzioni, il Cliente ha comunque sempre la possibilità di indicare eventuali ulteriori "restrizioni" agli investimenti (ad esempio limitando gli investimenti su determinate aree geografiche, specifici strumenti finanziari, ecc.).

4. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI PER I CONTI AMMINISTRATI di Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana

La direttiva 2004/39/CE ("MIFID I"), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha introdotto regole comuni uniformi a livello europeo per la prestazione dei servizi di investimento. Di particolare rilievo è stato l'intervento normativo in tema di *best execution*, che ha imposto alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nella trasmissione degli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell'ordine. L'importanza relativa dei suddetti fattori deve essere definita dall'intermediario, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La direttiva 2014/65/UE ("MIFID 2") e relativi regolamenti attuativi, hanno modificato la disciplina previgente di derivazione comunitaria, disponendo obblighi informativi maggiormente pregnanti verso la clientela e confermando, tuttavia, l'impianto normativo in tema di *best execution*.

La Banca, nel rispetto della direttiva MIFID 2 e nelle relative misure di esecuzione comunitarie e nazionali e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), ha adottato tutte le misure finalizzate a garantire il miglior risultato possibile ai propri Clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissione degli ordini nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

1. Obiettivo

Nel rispetto della direttiva MIFID 2, Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana ha adottato tutte le misure dirette a garantire il miglior risultato possibile (c.d. "**Best Execution**") ai propri clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissione degli ordini nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

In particolare, Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana ha predisposto una strategia di trasmissione degli ordini (di seguito, "**Strategia di Trasmissione degli Ordini**"), rilevante per l'esecuzione delle scelte di investimento assunte per i propri clienti.

La Banca, con il presente documento, intende fornire informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini, anche ai propri clienti classificati come controparti qualificate, per l'operatività da questi svolta di ricezione e trasmissione ordini per conto di clienti al dettaglio o clienti professionali. Resta inteso che la Banca non sarà in alcun modo tenuta al rispetto delle Strategie di Trasmissione degli Ordini nei confronti dei propri clienti classificati come controparti qualificate.

Nel rispetto di quanto sopra, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni.

2. La Best Execution nella trasmissione degli ordini nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini

Nel trasmettere per l'esecuzione le operazioni di investimento disposte dai clienti, Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto, nella scelta dei negoziatori (di seguito, anche "**Broker**") di cui la Banca si avvale, dei Fattori e dei Criteri di Esecuzione di seguito elencati (paragrafi 3 e 4). Parimenti, la Banca si adopera per l'ottenimento della *Best Execution* nel caso in cui sia essa stessa a determinare alcune o tutte le caratteristiche degli ordini (ad esempio individuazione della piazza di esecuzione). Gli ordini verranno eseguiti sempre per il tramite di uno dei negoziatori di cui la Banca normalmente si avvale. In particolare, la Banca provvederà a verificare le condizioni di mercato ed a confermare l'ordine nel caso in cui lo stesso osservi il principio generale di *Best Execution*. Delle verifiche svolte, la Banca tiene traccia documentale cartacea e/o elettronica. Resta ovviamente salva la facoltà per il Cliente di impartire alla banca non solo ordini di investimento ma anche istruzioni specifiche sulla esecuzione degli stessi: in quest'ultimo caso si applicherà quanto previsto al successivo paragrafo 5.

3. Fattori di esecuzione

Fatto salvo il rispetto di specifiche istruzioni impartite dal cliente - descritte nel paragrafo 5 "*Istruzioni specifiche del cliente*" - per gli ordini trasmessi dai Clienti avrà importanza centrale, nella trasmissione degli ordini stessi, il corrispettivo totale dell'operazione (*total consideration*), composto dai fattori prezzo e costi (che comprendono tutte le spese sostenute dal cliente, direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, le competenze del negoziatore/sede di esecuzione e quelle per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine).

In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori fattori ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente:

- la probabilità di esecuzione e di regolamento anche in considerazione della natura, della dimensione e delle caratteristiche dell'ordine;
- la rapidità di esecuzione.

Nel caso in cui il cliente sia classificato nella categoria dei clienti professionali, la Banca, nella scelta dei *Broker* ai quali trasmettere gli ordini, potrà attribuire maggiore rilevanza alla probabilità di esecuzione e di regolamento e alla rapidità di esecuzione degli stessi rispetto al corrispettivo totale.

La Banca si riserva di volta in volta di effettuare la valutazione anche in base ad ogni altra considerazione che nel caso concreto le appaia rilevante per l'esecuzione dell'ordine, ferma restando la rilevanza centrale dei Fattori di Esecuzione come rilevata ai capoversi precedenti. A tale riguardo si evidenzia che la Banca ha altresì autorizzato i *Broker* di cui si avvale anche alla operatività fuori dai mercati regolamentati, purché venga garantita la *Best Execution*.

Nel caso in cui l'ordine abbia ad oggetto strumenti finanziari "non negoziati" in alcun mercato regolamentato, lo stesso potrà essere eseguito anche presso gli internalizzatori sistematici.

Oltre ai costi di servizio, le principali caratteristiche valutate positivamente dalla Banca per la scelta dei potenziali *Broker* sono:

- elevato *standing*;
- affidabilità di regolamento;
- fornitore di un servizio di *direct market access* rapido ed efficiente;
- aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli Paesi;
- partecipante/aderente ai nuovi mercati regolamentati / sistemi multilaterali di negoziazione significativi;
- presenza locale per l'esecuzione di ordini su mercati specifici che richiedono competenze e conoscenze particolari.

4. Criteri di Esecuzione

I Criteri di Esecuzione sono gli elementi che consentono alla Banca di valutare quale *Broker* utilizzare nelle varie situazioni operative che si possono presentare quando si rende necessario acquistare o vendere uno strumento finanziario.

I Criteri di Esecuzione alternativamente presi in considerazione sono:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente, incluso quando l'ordine include operazioni di finanziamento tramite titoli;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Alla data di redazione della presente informativa, la Banca ha deciso di operare con selezionate controparti in quanto:

- la Banca ha iniziato la propria attività di ricezione e trasmissione di ordini in data 2 novembre 2010;

- la Banca ha un numero limitato di Clienti e quindi potenzialmente di ordini da trasmettere;
- concentrare su un numero limitato di *Broker* tutti gli ordini (a maggior ragione con i limiti di cui al punto precedente) consente indubbiamente di contenere i costi amministrativi per lo svolgimento dei processi operativi conseguenti alla attività e di ottenere migliori condizioni economiche dal *Broker* per lo svolgimento del relativo servizio di negoziazione / ricezione e trasmissione di ordini.

La Banca ha ritenuto che le misure adottate da tali *Broker*, e descritte nel documento informativo sulla strategia di esecuzione e sulla strategia di trasmissione degli ordini dai medesimi predisposto, siano idonee ad assicurare, in modo duraturo, il miglior risultato possibile nell'esecuzione e/o trasmissione ad altri intermediari degli ordini del cliente.

Si riporta di seguito (Allegato (1) alle "Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini per i conti amministrati di Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana") la lista dei *Broker* attivati alla data di redazione della presente documentazione.

L'elenco aggiornato delle controparti negoziatrici sarà comunque sempre disponibile presso la Banca ed il Cliente potrà richiedere, in ogni momento, informazioni in merito alle stesse.

La Società si riserva la facoltà di esporre il suddetto elenco sul proprio sito *internet*.

5. Istruzioni specifiche del Cliente

Qualora nell'impartire un ordine il Cliente dia alla Banca anche una specifica istruzione sulla sua esecuzione, la stessa eseguirà l'ordine in accordo con questa specifica istruzione. Se l'istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell'ordine, la Banca applicherà la Strategia di Trasmissione degli Ordini agli aspetti dell'ordine non coperti dalla istruzione specifica del cliente al fine di consentire, per quanto possibile, il raggiungimento della *Best Execution*.

Ed infatti, il conferimento di un'istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l'impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella

Strategia di Trasmissione degli Ordini e, conseguentemente, compromettere l'ottenimento della *Best Execution*.

Il conferimento dell'istruzione specifica "curando" si intende riferito alla totalità dell'ordine.

6. Monitoraggio

La Banca monitorerà in via continuativa l'efficacia della propria Strategia di Trasmissione degli Ordini, con l'obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate: a tal fine verificherà che i *Broker* nell'esecuzione rispettino i Fattori di Esecuzione per i quali sono stati preferiti ad altri e, in ogni caso, verificherà la qualità dell'esecuzione.

La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito *internet* le seguenti informazioni:

- nominativi dei primi cinque intermediari ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell'esecuzione nell'anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell'esecuzione ottenuta riportando i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per i singoli strumenti finanziari

7. Revisione

La Banca revisionerà con cadenza annuale la propria Strategia di Trasmissione degli Ordini. Tale revisione verrà effettuata anche al verificarsi di cambiamenti essenziali nella propria operatività, ovvero nella qualità di esecuzione degli ordini da parte dei *Broker* selezionati, o comunque nei Fattori di Esecuzione, tali da poter pregiudicare il continuo conseguimento della *Best Execution* per i Clienti. Si considerano cambiamenti essenziali gli eventi significativi che potrebbero influire sui parametri dell'esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.

La Banca renderà pubbliche eventuali modifiche essenziali apportate alla strategia di trasmissione degli ordini, attraverso la pubblicazione della relativa versione aggiornata sul proprio sito *internet*.

ALLEGATO (1) alle "Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini per i conti amministrati di Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana"

CARATTERISTICHE DEI NEGOZIATORI INDIVIDUATI AI SENSI DEGLI ARTT. 3 e 4

Area geografica di riferimento	Strumenti Finanziari Azionari e assimilati	Strumenti Finanziari Obbligazionari
Mercato Italia	• Equita SIM • JP Morgan • Mediobanca • Banca IMI • Intermonte	• Banca IMI • Mediobanca • Equita SIM • UBS Ltd. • Intermonte • JP Morgan • Oddo Bhf • Morgan Stanley • Unicredit AG
Mercato Europa	• Equita SIM • JP Morgan • Mediobanca • Banca IMI • Intermonte	• UBS Ltd. • Equita SIM • Mediobanca • Intermonte • Banca IMI • JP Morgan • Oddo Bhf • Morgan Stanley • Unicredit AG
Mercato USA	• JP Morgan • Equita SIM • Banca IMI • Intermonte	• UBS Ltd. • Banca IMI • Mediobanca • JP Morgan • Morgan Stanley • Unicredit AG
Altro		

NOTE:

- La presenza di più *Broker* è anche necessaria al fine di garantire che la Banca possa gestire, senza particolari problemi, situazioni nella quali un *Broker* sia impedito ad operare (*Business Continuity*).
- L'elenco aggiornato dei *Broker* attivi è sempre disponibile presso la Banca e sul proprio sito.

5. INFORMAZIONI SUI COSTI, SUGLI ONERI E SUGLI INCENTIVI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO, ALL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E AI RAPPORTI ACCESSORI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, del D.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017)

Servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento e servizio di consulenza			
Tipologia costo	Descrizione	Misura	Modalità di pagamento
1) Commissioni di Ricezione e Trasmissione Ordini	Commissioni applicate ad ogni operazione di acquisto / vendita di strumenti finanziari.	<u>Titoli Azionari Mercato Italia:</u> 0,50% sul controvalore dell'operazione, di cui max 0,10% a favore di intermediari terzi per l'esecuzione degli ordini. <u>Titoli Azionari Mercato Estero:</u> 0,50% sul controvalore dell'operazione, di cui max 0,10% a favore di intermediari terzi per l'esecuzione degli ordini. <u>Titoli Obbligazionari Mercato Italia:</u> 0,20% sul controvalore dell'operazione di cui max 0,04% a favore di intermediari terzi per l'esecuzione degli ordini. <u>Titoli Obbligazionari Mercato Estero:</u> 0,20% sul controvalore dell'operazione, di cui max 0,04% a favore di intermediari terzi per l'esecuzione degli ordini. <u>Derivati:</u> - Premi di borsa, opzioni su azioni: 3,5% sul valore del premio / opzione - <i>Futures</i>: 50 Euro per ogni contratto - Opzioni su <i>futures</i> e indici 50 Euro per ogni contratto. Per ETF, ETC, ETN (equiparati a Titoli Azionari) e Titoli Azionari, la commissione minima è pari ad Euro 10,00. ----- Per ognuna delle operazioni sopra indicate viene inoltre addebitata la somma di 5 Euro, oltre IVA, quale rimborso spese.	Addebito contestuale all'operazione di acquisto / vendita.
2) Recupero spese amministrative	Recupero delle spese amministrative sostenute dalla Banca e connesse alle spese di tenuta del Conto e alla custodia degli strumenti finanziari detenuti all'interno del Deposito Titoli. Considerata la molteplicità delle voci che potrebbero concorrere a formare il suddetto importo e, quindi, l'impossibilità di individuarle precisamente o di identificare i criteri oggettivi per la loro determinazione, al fine di dare certezza dell'onere al Cliente, le stesse sono addebitate in misura forfetaria.	0,10% + IVA su base annua. Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del controvalore del Deposito Titoli alla fine della singola giornata. Tale controvalore è determinato secondo le stesse regole applicate in fase di rendicontazione. Qualora il giorno sia un giorno festivo, verrà utilizzato il patrimonio dell'ultimo giorno lavorativo precedente. Importo minimo semestrale pari ad Euro 100,00 +IVA. Nel caso in cui il Cliente sottoscriva all'apertura del Contratto per il tramite della Banca unicamente una polizza assicurativa il recupero spese amministrative non verrà applicato. Nel caso in cui il Cliente sottoscriva all'apertura del Contratto per il tramite della Banca unicamente quote di organismi di investimento collettivi gestiti in delega dalla Banca, la Banca applicherà a titolo forfetario un costo semestrale pari ad Euro 25,00 + IVA. Se successivamente il Cliente acquisterà ulteriori uno o più prodotti finanziari si applicherà la condizione standard. Euro 2 per ciascuna comunicazione cartacea inviata al Cliente e relativa a: - conferimenti - estratti conto titoli	Addebito semestrale sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca. In caso di estinzione del deposito si provvede all'addebito in fase di chiusura del Conto. L'addebito avviene per semestri interi, anche qualora il deposito sia di durata inferiore ad un semestre. Addebito sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca in occasione dell'invio dell'estratto conto titoli.

3) Commissioni di consulenza	Commissioni applicate trimestralmente per l'attività di consulenza iniziale e periodica svolta dalla Banca.	_____ % su base annua. Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del valore del portafoglio del Cliente, comprensivo della liquidità di conto corrente, alla fine della singola giornata. Tale valore è determinato secondo le stesse regole applicate in fase di rendicontazione e non comprende eventuali prodotti di investimento assicurativi sottoscritti dal Cliente. Qualora il giorno sia un giorno festivo, verrà utilizzato il patrimonio dell'ultimo giorno lavorativo precedente.	Addebito trimestrale sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca.
4) Imposte pagate tramite l'intermediario	Rimborso degli oneri fiscali, ivi comprese le imposte di bollo. Addebito imposte derivanti da redditi di capitale e redditi diversi di competenza del Cliente, sulla base del regime fiscale prescelto nel Contratto nella sezione "Scelta del Regime Fiscale", come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. In particolare, a titolo puramente informativo e non esaustivo: • regime fiscale del risparmio amministrato; • regime fiscale della dichiarazione	Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari: per importi e dettagli si rimanda al Foglio Informativo deposito titoli. • applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 - tassazione del 26% su ciascuna plusvalenza o reddito diverso realizzato dal contribuente. • applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26%, ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, sui dividendi su partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 917/1986. • applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26%, ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, sui dividendi su partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 917/1986.	Addebito sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca. Addebito sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca Addebito sul conto corrente del cliente acceso presso la Banca
5) Imposte non pagate tramite l'intermediario	a) Redditi da capitale e diversi nell'ipotesi in cui il Cliente opti per il regime fiscale della Dichiarazione. b) Imposta di successione e donazione. c) Plusvalenze su depositi in valuta estera. È a cura del Cliente, che non ha optato per il regime fiscale del risparmio gestito, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, l'autotassazione delle plusvalenze derivanti dai prelievi di valuta estera nel caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuta dal Cliente superi il controvalore di Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui: art. 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter) del D.P.R. 917/1986.	Il Cliente dovrà provvedere all'autotassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le modalità di legge previste. Il Cliente dovrà provvedere all'autotassazione in sede di dichiarazione di successione / donazione secondo le modalità di legge previste. (*) Vedere tabella 1 Il Cliente dovrà provvedere all'autotassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le modalità di legge previste.	Non applicabile Non applicabile Non applicabile
6) Commissione di conversione valutaria collegata alla prestazione di servizi di investimento	Commissione applicate ad ogni operazione di conversione valutaria collegata ad un'operazione di acquisto / vendita / sottoscrizione di prodotti e strumenti finanziari.	0,60% sull'importo oggetto di conversione. Non è prevista una commissione fissa aggiuntiva per ogni operazione di conversione.	Addebito contestuale all'operazione di acquisto / vendita / sottoscrizione dei prodotti o strumenti finanziari collegati all'operazione di conversione.
7) Commissioni di collocamento dei certificates	Commissioni applicate per l'attività di collocamento svolta dalla Banca e per l'assistenza post vendita.	Commissione da pagarsi <i>una tantum</i> e/o in via continuativa.	Addebito contestuale all'operazione se la commissione è <i>una tantum</i> e/o, in caso di commissione <i>recurring</i> , addebito espresso nella valorizzazione del prodotto sulla base della documentazione contrattuale.

Tabella 1 - Schema tassazione successioni e donazioni (*)	
Soggetti	Imposta di successione / donazione
• Coniuge • Parenti in linea retta	4% (con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario) sul valore netto della donazione o dell'asse ereditario
• Fratelli e sorelle	6% (con franchigia di 100.000 euro) sul valore netto della donazione o dell'asse ereditario
• Altri parenti • Affini in linea retta • Affini in linea collaterale fino al 3° grado	6% (senza franchigia) sul valore netto della donazione o dell'asse ereditario
• Altri	8% (senza franchigia) sul valore netto della donazione o dell'asse ereditario

(*) Permangono talune esclusioni per la determinazione della base imponibile dell'imposta di successione/donazione e talune specifiche disposizioni in caso di donazioni ai sensi della L. 104/1992.

Corrispettivo totale

Al fine di poter valutare il "Corrispettivo Totale", non essendo possibile determinare un valore onnicomprensivo, si forniscono i seguenti dettagli

Tipo evento	Costi e oneri da prendere in considerazione (rif. alle numerazioni di cui allo schema precedente)
• Attività amministrative degli strumenti finanziari e del conto titoli e liquidità	Costi e oneri di cui ai punti 2 e 4
• Attività di compravendita di strumenti	Costi e oneri di cui ai punti 1 e 7
• Attività di consulenza	Costi e oneri di cui al punto 3
• Attività di conversione valutaria	Costi e oneri di cui al punto 6

Incentivi

Con l'espressione "incentivi" si intendono onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

Ai sensi della Normativa di Riferimento, alla Banca è fatto obbligo di comunicare ai propri Clienti quali onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari essa corrisponda a terzi o percepisca da terzi, indicando la natura e l'importo delle stesse o le modalità di calcolo di tali prestazioni.

Gli incentivi di cui sopra possono consistere sia in prestazioni di carattere monetario (pagamento di provvigioni, fee, compensi in misura fissa), sia in prestazioni non monetarie quali servizi o beni forniti alla Banca da terzi, o dalla Banca forniti a terzi.

In adempimento degli obblighi di cui sopra, si rende noto, pertanto che la Banca percepisce/versa da/a terzi gli incentivi di seguito riportati:

Tipologia	Descrizione	Misura	Modalità di Corresponsione
Collocamento di parti di OICR quote di fondi comuni e azioni di Sicav	Retrocessione di una percentuale della commissione di collocamento di parti di OICR quote di fondi comuni e azioni di Sicav	Commissione, anche periodica, volta a remunerare il collocamento di parti di OICR quote di fondi comuni e azioni di Sicav. La misura della retrocessione varia in base allo strumento finanziario collocato. La Banca riceve da un minimo dello 0% ad un massimo dell'80% delle commissioni di gestione applicate al singolo Fondo / Sicav eventualmente sottoscritto dal Cliente. Per le commissioni di gestione specifiche di ciascun Fondo/ Sicav, si rimanda ai rispettivi prospetti informativi. Le differenti misure percentuali delle retrocessioni variano in base alle convenzioni stipulate con le singole Società prodotto i cui Fondi / Sicav sono collocati.	Le commissioni sono pagate dal soggetto che presta il servizio di gestione collettiva alla Banca.
Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi	Retrocessione di una percentuale della commissione di collocamento / gestione dei fondi interni assicurativi e/o relativamente agli attivi sottostanti.	Commissione, anche periodica, volta a remunerare la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. La misura della retrocessione varia in base al prodotto. La Banca riceve da un minimo dello 0% ad un massimo del 90% delle commissioni di applicate dalle Imprese di Assicurazioni.	Le commissioni sono pagate da Imprese di Assicurazione alla Banca o dagli intermediari con cui la Banca intrattiene rapporti di collaborazione orizzontale.
Collocamento di altri strumenti finanziari (ad. es. titoli di Stato e/o obbligazionari, certificates, etc.)	Retrocessione commissione di sottoscrizione (pagate implicitamente nel prezzo di sottoscrizione)	Commissioni, anche periodiche, volte a remunerare il collocamento di tali strumenti nella misura stabilita dal collocatore primario (fino al 3% sul controvalore degli importi)	Le commissioni sono pagate dagli emittenti.
Tutti i servizi di investimento e/o accessori	Benefici non monetari di minore entità	Partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario/prodotto assicurativo/servizio di investimento.	

L'intermediario informa fin da ora il Cliente che potranno altresì emergere ulteriori costi nonché eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse agli strumenti finanziari o servizi di investimento ed accessori ed all'attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi in questa sede indicati. Nel qual caso l'intermediario provvederà a darne comunicazione ai sensi di legge e di contratto.

6. INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI

Ai sensi della normativa vigente, il "Consulente Finanziario":

- (i) deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
- (ii) deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
- (iii) nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
- (iv) con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'adeguatezza ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Intermediari. In particolare il Consulente Finanziario deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
 - a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
 - b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
 - c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l'intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il Consulente Finanziario è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti secondo quanto previsto dall'art. 41 del Regolamento Intermediari;
- (v) con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l'appropriatezza delle operazioni. In particolare il Consulente Finanziario deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
- (vi) non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
- (vii) deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi (quali ad esempio le Schede Prodotto, i KIID UCITS per gli organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati oppure i KID PRIIPs per i prodotti d'investimento o prodotti assicurativi d'investimento pre-assemblati nel caso in cui il Cliente sia un cliente al dettaglio), ove prescritti;
- (viii) deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- (ix) può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
 - a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
 - b) ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
 - c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
- (x) nel caso in cui l'intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
- (xi) non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- (xii) non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari.

7. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO ABILITATO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA (ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 e s.m.i.)

Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana è la succursale italiana di Edmond de Rothschild (France), banca di diritto europeo con sede in 47, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75401 Paris Cedex 08, Francia, soggetta alla vigilanza della Banque de France e Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). EdR è stabilita a Milano, in Corso Venezia n. 36 ed è iscritta all'Albo delle Banche al n. 5725.

Edmond de Rothschild (France) ha sede ed è registrata in Francia nel "Registre Unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance" al n. 07033943.

Indirizzi ai quali è possibile consultare il registro dello Stato membro di origine in cui è iscritta:

- www.orias.fr
- www.regafi.fr

Responsabile della sede secondaria in Italia: Paolo Tenderini.

Inizio dell'attività di distribuzione assicurativa in Italia con il n. Iscrizione UE00011239: 12 giugno 2020 (già operante dall'8 dicembre 2010 con n. iscrizione UE00007759).

Recapiti telefonici: 02 76 06 11 - Indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata: info@lcf.it e lcfdedbanque@legalmail.it

Sito Internet: www.edmond-de-rothschild.it - Fax: 02 76 06 1 224.

La Banca è iscritta all'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) al n. Iscrizione UE00011239. Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Si segnala al cliente che, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, lo stesso ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente. I reclami devono essere indirizzati alla Banca (Edmond de Rothschild (France) Succursale Italiana – Funzione Compliance, Corso Venezia 36, 20121 Milano) tramite lettera raccomandata A.R., o tramite e-mail _EDRItaliaCompliance@lcf.fr o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) lcfdedbanque@legalmail.it. I reclami nei confronti dell'impresa di assicurazione devono essere inviati a quest'ultima con le modalità e nei modi indicati nella relativa documentazione precontrattuale e nel sito internet di pertinenza.

Qualora il reclamo presentato attenga all'adempimento da parte della Banca alle norme di condotta specificamente riferite all'attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario entro il termine di legge, il contraente può rivolgersi all'Arbitro per le controversie finanziarie "ACF" istituito presso la Consob. Per presentare il ricorso e ricevere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura consultare il sito internet www.acf.consob.it.

La Banca non è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione e nessuna impresa di assicurazione o l'impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.

Ai sensi della vigente disciplina, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che procedono alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi hanno l'obbligo di:

- a) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l'adeguatezza oppure (qualora non prestino consulenza) l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;
- b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
- c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell'effettuazione dell'operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;
- d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.

ATTESTAZIONE DI RICEZIONE

Il/la Cliente/i / dichiara/no di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del presente Contratto, i termini del presente documento, denominato "Informativa Precontrattuale", che consta di complessive n. 21 pagine (inclusa la presente), comprensivo delle seguenti sottosezioni:

1. Informazione sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
2. Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente
3. Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e di investimento assicurativi e sui relativi rischi
4. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini
5. Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento, all'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e ai rapporti accessori di custodia e amministrazione in materia di strumenti finanziari
6. Informazioni sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti
7. Informazioni sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa

Luogo e data

Firma del/i Cliente/i

1. 

3.

2.

4.